



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 583

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 8 giugno 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari (*)

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 7

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 12

2^a - Giustizia:

Plenaria » 24

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 45

Plenaria (pomeridiana) » 47

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 583° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 giugno 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	55
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 264)</i>	»	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 124)</i>	»	66
<i>Plenaria</i>	»	66
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 264)</i>	»	69
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 265)</i>	»	69
<i>Plenaria</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 266)</i>	»	80
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	81
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 7)</i>	»	91
<i>Plenaria</i>	»	91
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	105
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 199)</i>	»	108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	109
<i>Plenaria</i>	»	109
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	111
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	225

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	Pag.	233
---------------------------	------	-----

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 6^a (Finanza e tesoro) e 10^a (Industria, commercio e turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 583^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 giugno 2016.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria *Pag.* 239

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria » 256*Ufficio di Presidenza* » 257

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria » 258

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Ufficio di Presidenza » 262*Plenaria* » 262

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza » 264*Plenaria* » 264

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee
parlamentari internazionali***Pag.* 267

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri e il ministro della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione**

Il presidente LATORRE introduce il tema dell'audizione.

I ministri GENTILONI e Roberta PINOTTI svolgono un intervento sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), i deputati MANCIULLI (*PD*) e PIRAS (*SI-SEL*), e i senatori Ornella BERTOROTTA (*M5S*), Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) e SANTANGELO (*M5S*).

I ministri Roberta PINOTTI e GENTILONI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Interviene nuovamente il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

Il ministro GENTILONI replica al senatore Mauro e termina quindi il proprio intervento.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
LATORRE

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente LATORRE rileva che le Commissioni riunite non sono in numero legale per iniziare i lavori.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea ed apprezzate le circostanze toglie quindi la seduta, preannunciando, d'intesa con la Presidenza della 1^a Commissione, che le Commissioni riunite saranno nuovamente convocate non appena possibile.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (n. 302)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente si è aperta la discussione generale e invita i senatori interessati ad intervenire.

La senatrice MORONESE (M5S) ricorda preliminarmente che l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto «collegato ambientale») reca disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, stanziando risorse – nel limite di 35 milioni di euro – per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Osserva incidentalmente che lo schema di decreto attuativo giunge in ritardo all'esame del Parlamento rispetto al termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2015. Nel merito fa presente che, all'articolo 10, comma 1, occorrerebbe sostituire le parole: «può divulgare i risultati dei progetti» con le seguenti: «divulga i risultati dei progetti», poiché a tal fine è già prevista dall'articolo 5 una sezione *web* dedicata nella quale inserire i dati sulle somme

erogate e sui progetti. Nell'allegato 1, paragrafo 4, punto III, in cui si fa riferimento al trasporto a basse emissioni, sarebbe opportuno privilegiare quelli a zero emissioni come biciclette o mezzi elettrici. Andrebbero poi ridotti i termini previsti per gli adempimenti comunque connessi all'approvazione dei programmi operativi di dettaglio. In più parti, inoltre, si fa riferimento, tra i criteri per la valutazione dei progetti, alle infrastrutture realizzate o da realizzare. Occorrerebbe a questo riguardo evitare di cadere in contraddizione con le finalità del progetto sperimentale, consistenti nella riduzione delle emissioni e nella promozione di una mobilità sostenibile. Infine, nell'allegato 2, paragrafo 3.1, laddove si fa riferimento al coinvolgimento di imprese private, si dovrebbe specificare che vanno preferiti i progetti che prevedono il coinvolgimento di imprese giovanili o di associazioni senza scopo di lucro, e nel paragrafo 3.2, che vanno premiati i progetti che prevedono l'utilizzo di mezzi di trasporto a zero o bassa emissione come biciclette e mezzi elettrici.

Il senatore RANUCCI (*PD*) richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sui territori delle isole minori, che hanno grande rilevanza dal punto di vista turistico e ambientale. Nell'ambito dello schema di decreto in esame, segnala l'opportunità di prevedere agevolazioni *ad hoc* per la mobilità sostenibile di questi territori, sotto forma di incentivi per l'uso di veicoli a basso impatto ambientale come cicli o motocicli ad alimentazione elettrica, sia per i residenti sia per i non residenti. Dato il vincolo dei 100.000 abitanti previsto per l'utilizzo dei fondi stanziati dal provvedimento in esame, chiede ai relatori di prevedere nel parere da esprimere al Governo la possibilità di aggregazione tra i territori di più comuni insulari o comunque la possibilità di deroghe che consentano l'utilizzo dei fondi (ad esempio con premialità per i progetti presentati da enti di area vasta comprendenti anche le isole minori).

Il senatore BORIOLI (*PD*), riprendendo le osservazioni del senatore Ranucci, segnala che esistono in Italia numerosi territori, ad esempio insulari e montani, che hanno una bassa densità di popolazione e che quindi, in ragione del vincolo dei 100.000 abitanti previsto nel decreto, potrebbero non essere in grado di utilizzare i fondi stanziati. Chiede quindi di prevedere meccanismi di aggregazione dei suddetti territori a livello provinciale, in modo da poter agevolare i progetti di mobilità sostenibile anche in quelle aree.

Richiama poi l'attenzione sul problema della quota di cofinanziamento dei progetti a carico degli enti locali, suggerendo di prevedere la possibilità di attingere i relativi fondi anche dalle risorse provenienti dalle sanzioni per infrazioni stradali di cui all'articolo 208 del codice della strada.

Si sofferma quindi sulle tipologie di azioni finanziabili richiamate dal paragrafo 4 dell'allegato 1 del provvedimento in esame, proponendo una serie di integrazioni. Per quanto riguarda l'azione di cui al punto II, relativa alla realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli

spostamenti casa/scuola e casa/lavoro, oltre alle «Zone 30» (ovvero quelle nelle quali non si possono superare nella circolazione i 30 km/h) chiede di inserire anche le «Zone 20» (quelle con il limite di velocità fino a 20 km/h), sulla scorta dell'esempio di altri Paesi esteri.

Con riferimento all'azione di cui al punto III, relativamente all'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni, suggerisce di prevedere incentivi in particolare per i veicoli elettrici. Per quanto riguarda l'azione di cui al punto IV, sulla realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica, ritiene necessario riferire le iniziative da finanziare alle azioni di cui ai punti I, II e VI, onde evitare dispersione di risorse su progetti poco significativi.

Infine, relativamente all'azione di cui al punto VI, concernente una serie di incentivi come «buoni mobilità», agevolazioni tariffarie o monetarie per favorire gli spostamenti di lavoratori e studenti, raccomanda che siano basati su accordi tra gli enti proponenti e i datori di lavoro e le autorità scolastiche o accademiche competenti, per garantire il corretto uso e il mantenimento delle risorse.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) condivide anch'egli le perplessità sul carattere eccessivamente vincolante del limite dei 100.000 abitanti per la finanziabilità dei programmi di mobilità sostenibile. Si rischia infatti di estromettere le aree del Paese come le zone montane che hanno un'urbanizzazione meno diffusa. Viceversa, occorrerebbe premiare quei territori che hanno già realizzato nel passato progetti di mobilità sostenibile con investimenti *ad hoc*, come fatto ad esempio dalle province montane di alcune regioni settentrionali, che hanno costruito reti diffuse di piste ciclabili e ferrovie integrate, anche legate al turismo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) fa presente che l'abolizione del vincolo del numero degli abitanti per poter accedere ai finanziamenti dei progetti di mobilità sostenibile era stata più volte sostenuta dal suo Gruppo parlamentare, nel corso dell'esame del collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014. Alcuni senatori della maggioranza sembrano aver dimenticato che allora venne sostenuto che l'abbassamento della soglia relativa al numero degli abitanti avrebbe determinato la parcellizzazione degli interventi e quindi l'irrilevanza degli interventi di sostegno alla mobilità sostenibile.

Il senatore VACCARI (*PD*) ribadisce che gli obiettivi dello schema di bando in esame mirano a ridurre il traffico veicolare inquinante nei trasferimenti casa-scuola e casa-lavoro. Pertanto, i bacini di riferimento sono strettamente connessi ad una soglia minima di popolazione, il cui valore è stato fissato in 100.000 abitanti.

La senatrice PUPPATO (*PD*) ritiene opportuno prevedere una deroga per i Comuni capoluogo la cui popolazione si attesti sui 90.000 abitanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola ai relatori per le repliche.

La relatrice per l'8^a Commissione CANTINI (*PD*), intervenendo in sede di replica anche a nome del correlatore Orellana, ringrazia preliminarmente tutti i colleghi per i preziosi spunti forniti nel dibattito, che i relatori recepiranno ai fini della predisposizione del parere.

In relazione alle osservazioni circa il vincolo eccessivamente stringente dei 100.000 abitanti, sottolinea che non si possono derogare le finalità e gli indirizzi contenuti nella legge n. 221 del 2015: purtroppo, le risorse a disposizione sono limitate e si deve quindi evitare una dispersione eccessiva su progetti di dimensioni troppo ridotte. Ritiene anzi che i progetti finanziati con i fondi del provvedimento in esame possano fare da volano per altre iniziative: progetti di carattere più mirato potrebbero poi essere svolti da altri enti, a cominciare dalle regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria**400^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1522) ORELLANA e BATTISTA. – *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

(281) MARINELLO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

(358) RANUCCI. – *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

(643) NENCINI ed altri. – *Disciplina della rappresentanza di interessi*

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(992) MANCONI e ICHINO. – *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

(1191) MILO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

(1632) Laura PUPPATO ed altri. – *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

(1782) VERDUCCI ed altri. – *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*

– e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

La PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Calderoli nella seduta di ieri, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, volti a premettere al disegno di legge un articolo recante la riproposizione dei contenuti del provvedimento. Al riguardo, in coerenza con gli indirizzi assunti dalla Presidenza del Senato, ritiene che emendamenti di tale natura potrebbero essere ammessi solo in presenza di forme estreme di ostruzionismo, in quanto orientati ad assicurare che il procedimento legislativo si svolga in modo razionale e secondo criteri di efficacia ed economicità. Al di fuori di tale ipotesi, invece, non ritiene che proposte così formulate possano essere ammesse, in quanto la loro eventuale approvazione determinerebbe una irragionevole compressione del dibattito e il sacrificio del confronto parlamentare, che si realizza anche attraverso la presentazione e la discussione di proposte e di strumenti di voto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel convenire con la decisione adottata dalla Presidente, ritiene però che il giudizio sulla inammissibilità di emendamenti di tale natura non dovrebbe basarsi su criteri connessi alla esigenza – a suo avviso tutta politica – di contenimento di eventuali manifestazioni di ostruzionismo da parte dell'opposizione. Il sindacato dovrebbe radicarsi esclusivamente su principi desumibili dalle disposizioni regolamentari.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel convenire con le osservazioni del senatore Calderoli, ritiene che l'inammissibilità di emendamenti premissivi, recanti aspetti essenziali del contenuto dell'intero disegno di legge, non dovrebbe conoscere alcuna deroga, neanche per assicurare il buon andamento dei lavori. A suo avviso, infatti, nel procedimento legislativo è necessario assicurare in primo luogo – e in via prioritaria – le prerogative e i diritti dei parlamentari, a garanzia della democraticità del processo decisionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) osserva che, in assenza di una puntuale regolazione degli istituti volti – nell'ambito del procedimento legislativo – a contenere le tecniche ostruzionistiche, i quali comunque costituiscono l'espressione di un diritto fondamentale delle opposizioni, può accadere che il conflitto sia risolto sulla base di puri rapporti di forza. In particolare, per quanto attiene alla questione in oggetto, conviene con quanto sostenuto dal senatore Calderoli e dal senatore Endrizzi. Ritiene, infatti, che emendamenti premissivi, recanti un'integrale riproposizione dei contenuti del disegno di legge, anche in forma di principi, dovrebbero essere dichiarati sempre inammissibili, in quanto la loro even-

tuale approvazione, determinando la preclusione o l'assorbimento di quasi tutti gli emendamenti presentati, produrrebbe un abnorme e irragionevole sacrificio della discussione.

La PRESIDENTE, nel ribadire le ragioni della sua decisione, ritiene che su emendamenti di tale natura occorra compiere un attento e rigoroso sindacato, dal momento che la loro eventuale approvazione può determinare una significativa e irragionevole compressione del dibattito. Pur tuttavia, situazioni patologiche di ostruzionismo possono condurre, come *extrema ratio*, ad una determinazione favorevole circa la loro ammissibilità, in quanto la discussione parlamentare – nelle forme e secondo le regole che governano il procedimento legislativo – è comunque orientata all'assunzione di una decisione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (n. COM (2016) 194 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 131)

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'istituzione di un sistema di ingressi e uscite dell'Unione (EES), al fine di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, garantire un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuori termine, nonché rafforzare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità.

L'ambito di applicazione del nuovo sistema di ingressi e uscite comprende gli attraversamenti di frontiera di tutti i cittadini di Paesi terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata (per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni), sia con l'obbligo del visto sia in esenzione da tale obbligo, o eventualmente con un visto di circolazione valido per non più di un anno.

I familiari di cittadini dell'Unione che godono del diritto di libera circolazione o di cittadini di Paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, e che non sono ancora titolari di carte di soggiorno, devono essere registrati nel sistema di ingressi e uscite ma non sono soggetti alla norma relativa al soggiorno di breve durata.

Il sistema, quindi, raccoglierà i dati biometrici e registrerà gli ingressi e le uscite allo scopo di facilitare gli attraversamenti di frontiera dei viaggiatori

in buona fede, eventualmente anche attraverso sistemi self-service e varchi automatici. Inoltre, registrerà i respingimenti dei cittadini di Paesi terzi che rientrano nel suo ambito di applicazione. In tal modo, si otterrà un completamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione Schengen.

Rileva che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché l'iniziativa costituisce un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen, al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (n. COM (2016) 196 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 132)

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale – anche a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di ingressi e uscite dell'Unione – si apportano modifiche al codice frontiere Schengen, in relazione al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

In particolare, sono introdotte le definizioni di sistema di ingressi e uscite (EES), di sistema self-service, di varco automatico e di sistema di controllo di frontiera automatizzato; sono elencati i cittadini di Paesi terzi i cui dati sono inseriti nel sistema e le deroghe a tale procedura; è previsto l'accertamento dell'autenticità del chip dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica; è consentito, per i cittadini di Paesi terzi, l'accertamento della validità del documento di viaggio tramite consultazione delle banche dati pertinenti; è stabilita la possibilità di utilizzare l'EES a fini di identificazione alle frontiere esterne; è previsto l'uso di sistemi self-service e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nel sistema di ingressi e uscite; è prevista la registrazione nel sistema di ingressi e uscite dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata.

Sottolinea che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto è diretta ad apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi e uscite, e soddisfa il principio

di proporzionalità, poiché solo attraverso un regolamento è possibile modificare il codice, istituito dal regolamento (UE) 2016/399.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento sulle modalità di verifica dell'identità ai varchi automatici.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) precisa che, ai varchi automatici, viene effettuata una comparazione elettronica tra l'immagine del volto registrata nel chip contenuto nel documento di viaggio e quella fotografata sul posto. In ogni caso, la sorveglianza è comunque affidata alla guardia di frontiera, che potrà consultare le banche dati pertinenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (n. COM (2016) 290 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, nel quale sono elencati i Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Nel 2013, tale regolamento era stato modificato introducendo un meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo in determinate situazioni di emergenza, quali quelle determinate da un aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare.

La proposta in esame è volta a rafforzare il meccanismo di sospensione, rendendo più facile per gli Stati membri la notifica delle circostanze che portano ad un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare il meccanismo di propria iniziativa.

Si prevedono, quindi, tempi più rapidi per l'applicazione della procedura e un ampliamento delle ragioni che giustificano la sospensione. In particolare, tra le cause di attivazione del meccanismo è incluso l'aumento degli esiti negativi delle domande di riammissione relative ai cittadini di Paesi terzi transitati in un determinato Paese terzo, qualora sia previsto un obbligo di riammissione da un accordo concluso tra l'Unione o uno Stato membro e un determinato Paese terzo. Inoltre, la Commissione dovrebbe

poter attivare il meccanismo nel caso in cui il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione.

Ritiene che il documento sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto il meccanismo di sospensione – di cui al regolamento (CE) n. 539/2001, che è parte integrante della politica comune dei visti – può essere rafforzato solo con un'azione a livello di Unione, attraverso una modifica del regolamento, e gli Stati membri non possono agire individualmente per raggiungere tale obiettivo.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore CRIMI (*M5S*) evidenzia il rischio che, con l'attribuzione alla Commissione europea dell'iniziativa di attivare il meccanismo per la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo, si configuri una violazione del principio di sussidiarietà.

A suo avviso, sarebbe opportuno precisare che la procedura attivata dalla Commissione deve produrre effetti su tutti gli Stati membri, in base al principio di reciprocità. In questo modo, si potrebbero salvaguardare gli interessi nazionali di singoli Paesi che non abbiano ragione di attivare il meccanismo di sospensione, evitando che gli indirizzi della Commissione europea sul ripristino dell'obbligo del visto possano essere condizionati da Stati membri politicamente influenti nell'ambito dell'Unione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto i singoli Stati non possono assumere misure unilaterali in merito all'ingresso di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'Unione.

Peraltro, la gestione dei confini esterni dello spazio Schengen non può che essere affidata alla Commissione europea, la quale – a seguito delle modifiche proposte – potrà attivare la procedura per la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, in presenza di violazioni degli accordi di riammissione sottoscritti con Paesi terzi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che la proposta di regolamento finisca sostanzialmente per favorire quei Paesi dell'Europa centro-settentrionale che rappresentano la destinazione finale per molti migranti irregolari e che, quindi, intendono limitare gli ingressi. Al contempo, però, si registrano ritardi nell'applicazione delle misure che dovrebbero alleviare la pressione migratoria sui Paesi di primo approdo, come l'Italia e la Grecia.

Auspica, quindi, che in sede comunitaria vi sia un maggior equilibrio nella gestione degli ingressi da parte dei richiedenti asilo.

La PRESIDENTE precisa che la Commissione può attivare il meccanismo di sospensione di propria iniziativa, sostituendosi allo Stato membro, qualora sia in possesso di informazioni affidabili circa eventuali violazioni degli accordi di riammissione conclusi tra l'Unione o uno Stato membro e un Paese terzo.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene opportuno assegnare un potere di iniziativa alla Commissione nella sospensione degli accordi più favorevoli nei confronti di un Paese terzo, proprio al fine di rendere meno penetrabili le frontiere esterne dell'Unione. A suo avviso, tale soluzione offre maggiori garanzie, in luogo della notifica di attivazione del meccanismo di sospensione da parte del singolo Paese. Ad esempio, sarebbe auspicabile un intervento della Commissione a fronte della situazione di particolare difficoltà della Grecia, soggetta a una pressione migratoria eccezionale anche a causa della insufficiente applicazione degli accordi di riammissione stipulati con la Turchia.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) osserva che le nuove misure proposte dalla Commissione volte a modificare l'attuale meccanismo di sospensione, in realtà, non riguardano i migranti. Infatti, le deroghe all'obbligo del visto sono state previste con alcuni Stati principalmente per ragioni economiche e commerciali. Ciò lascia presupporre che il meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto possa essere attivato in modo strumentale, magari per esercitare pressioni indirette su alcuni Stati membri, come la Grecia.

Pertanto, al fine di evitare che le misure in esame abbiano effetti negativi sugli ingressi a fini turistici, ritiene opportuno sottolineare, nella proposta di risoluzione, che la Commissione possa attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione esclusivamente in caso di violazione degli accordi di riammissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene necessario chiarire se il Parlamento europeo possa revocare la decisione assunta dal singolo Stato membro di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto.

Il vice ministro BUBBICO ricorda che, nel regolare la mobilità all'interno dello spazio Schengen anche di cittadini di Paesi terzi, l'Unione europea ha stipulato accordi per l'esenzione dall'obbligo del visto con alcuni Paesi, che sono elencati nell'allegato II al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Tuttavia, la deroga all'obbligo del visto nei confronti di un Paese terzo può essere sospesa in presenza di particolari circostanze, ad esempio quando si registra un aumento improvviso del numero dei cittadini di tale Paese terzo che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne diritto, quando le domande d'asilo presentate dai cittadini di quel Paese terzo siano infondate, oppure nel caso che le domande di riammissione presentate dallo Stato membro al Paese terzo per i propri cittadini abbiano avuto esito negativo.

Secondo la proposta di regolamento in esame, il meccanismo di sospensione potrà essere attivato non più solo dallo Stato membro, ma anche per iniziativa della Commissione, la cui informazione al Parlamento europeo e al Consiglio equivale a notifica. In ogni caso, la Commissione è comunque tenuta a presentare una relazione accompagnata da una proposta

legislativa per modificare il regolamento (CE) n. 539/2001, al fine di trasferire il Paese terzo in questione nell'elenco, contenuto nell'allegato I, dei Paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto.

Ribadisce, inoltre, che l'attivazione del meccanismo di sospensione da parte della Commissione si verifica solo in presenza di violazioni degli accordi di riammissione, o qualora il Paese terzo non cooperi in materia di riammissione. Pertanto, non risulterebbero in alcun modo penalizzati gli interessi nazionali, in relazione agli ingressi di cittadini di Paesi terzi a fini turistici.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene comunque preferibile precisare, nella proposta di risoluzione, che la procedura di sospensione attivata dalla Commissione europea si applichi a tutta la frontiera esterna dell'Unione, al fine di evitare che la misura possa penalizzare singoli Stati membri.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire che la proposta di regolamento è volta solo a rafforzare il meccanismo di sospensione già vigente e ad abbreviare i termini per l'applicazione della procedura, si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene opportuno rinviare la votazione, al fine di consentire una più approfondita riflessione sulle implicazioni della proposta di regolamento in esame.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Endrizzi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di anticipare la seduta di domani, giovedì 9 giugno, già convocata alle ore 14, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, giovedì 9 giugno, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 194 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 131)**

La Commissione,

esaminata la proposta di Regolamento in titolo,

considerato che:

il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio prevede l'istituzione di un sistema di ingressi e uscite dell'Unione (EES), al fine di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, garantire un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuori termine, nonché rafforzare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità,

rilevato, in particolare, che:

l'ambito di applicazione del nuovo sistema di ingressi e uscite comprende gli attraversamenti di frontiera di tutti i cittadini di Paesi terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata (per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni), sia con l'obbligo del visto sia in esenzione da tale obbligo, o eventualmente con un visto di circolazione valido per non più di un anno;

i familiari di cittadini dell'Unione che godono del diritto di libera circolazione o di cittadini di Paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, e che non sono ancora titolari di carte di soggiorno, devono essere registrati nel sistema di ingressi e uscite ma non sono soggetti alla norma relativa al soggiorno di breve durata,

considerato altresì che:

il sistema raccoglierà i dati biometrici e registrerà gli ingressi e le uscite allo scopo di facilitare gli attraversamenti di frontiera dei viaggiatori in buona fede, eventualmente anche attraverso sistemi *self-service* e varchi automatici. Inoltre, registrerà i respingimenti dei cittadini di Paesi terzi che rientrano nel suo ambito di applicazione. In tal modo, si otterrà un completamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione Schengen,

rilevato che:

la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e

alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

è altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché l'iniziativa costituisce un ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen, al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 196 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 132)**

La Commissione,

esaminata la proposta di Regolamento in titolo,

considerato che:

essa integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e all'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS – Visa Information System),

rilevato, in particolare, che:

sono introdotte disposizioni volte a definire le categorie di persone i cui dati sono inseriti nel sistema e le deroghe a tale procedura;

è previsto l'accertamento dell'autenticità del *chip* dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica;

è consentito, per i cittadini di Paesi terzi, l'accertamento della validità del documento di viaggio tramite consultazione delle banche dati pertinenti;

è stabilita la possibilità di utilizzare l'EES a fini di identificazione alle frontiere esterne;

è previsto l'uso di sistemi *self-service* e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nel sistema di ingressi e uscite;

è prevista la registrazione nel sistema di ingressi e uscite dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata,

considerato altresì che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato in quanto la proposta è diretta ad apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi e uscite. Tale obiettivo non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l'U-

nione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen);

anche il principio di proporzionalità risulta soddisfatto poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria**304^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano (Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento al provvedimento in titolo, il relatore LUMIA (PD) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

Si sofferma, in particolare, sui profili problematici relativi all'articolo 6 del disegno di legge n. 2224 in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, proponendo una riformulazione del predetto articolo 6, alla luce del dibattito svoltosi finora in Commissione, nel senso di ribadire in linea generale l'applicabilità agli esercenti la professione sanitaria degli articoli 589 e 590 del codice penale escludendo, in via di eccezione, la punibilità degli eventi di morte e lesioni verificatisi per colpa a causa di imperizia, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate a norma di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Quindi la proposta riformula-

zione dell'articolo 6 interviene, a fini di coordinamento, anche sull'articolo 3 del decreto cosiddetto «Balduzzi».

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale – prendendo atto dello sforzo fatto dal relatore nella redazione del parere, al fine di mettere a punto un testo che non stravolga l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e al tempo stesso, tenga conto dei rilievi problematici emersi nel corso del dibattito in Commissione – esprime cionondimeno numerose perplessità. Ricorda, in particolare, che la giurisprudenza tende ad utilizzare il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la punibilità nelle ipotesi di colpa non grave a causa di imperizia. Perciò manifesta dubbi su una formulazione in cui il rispetto delle linee guida risulta suscettibile di escludere dall'area della punibilità un'ampia fascia di comportamenti colposi anche contraddistinti da ipotesi di colpa grave. Inoltre il testo proposto dal relatore mantiene l'impianto della norma approvata dalla Camera dei deputati nel senso di differenziare le ipotesi di imperizia da quelle di negligenza e imprudenza, una differenziazione che potrebbe ritenersi problematica alla luce della stessa giurisprudenza richiamata nello schema di parere. Rileva poi la mancanza di un oggettivo criterio, in capo al giudice, sulla base del quale accertare le «rilevanti specificità del caso concreto». Quindi, alla luce di tali perplessità, dichiara che, pur non essendo contrario al disegno di legge in esame, non è in grado di esprimere un voto sul parere testé illustrato dal relatore. Sotto tale profilo, osserva che sarebbe stata utile una discussione congiunta tra i componenti della Commissione giustizia e quelli della Commissione sanità, al fine di sciogliere numerosi nodi problematici sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista medico-sanitario, ove il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite. In ogni caso, potrebbero svolgersi delle audizioni di esperti sulla materia in esame, – compatibilmente con i tempi di esame della commissione di merito – tali da chiarire i numerosi dubbi che ancora emergono dalla lettura del richiamato articolo 6.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva con disappunto che, nonostante nella seduta di ieri fosse stata posta l'attenzione sulla necessità di legiferare con chiarezza in una materia così delicata, la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'articolo 6 del disegno di legge in esame presenta ancora molti punti oscuri.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva che il parere proposto dal relatore appare accettabile in quanto la riformulazione proposta per l'articolo 6 individua meglio l'ambito in cui – in via di eccezione alla regola generale – il rispetto delle linee guida esclude la rilevanza penale del fatto con riferimento all'imperizia. Quanto alla richiesta fatta dal senatore Palma in ordine alla opportunità di svolgere delle audizioni di esperti, ritiene che, ove la Presidenza dovesse accedere a tale richiesta, bisognerebbe circoscrivere l'ambito dei soggetti da audire a persone davvero esperte e qualificate in

ordine alla responsabilità degli operatori sanitari, altrimenti esse sarebbero del tutto inutili.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede delle delucidazioni sulle previsioni del disegno di legge relative all'obbligo di assicurazione e ai corrispondenti oneri.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si associa a tale richiesta.

Prende quindi la parola il senatore BIANCO (*PD*) che si sofferma innanzitutto sul problema della individuazione delle rilevanti specificità del caso concreto, alle quali rinvia l'articolo 6 del disegno di legge anche nella riformulazione proposta dal relatore: sotto tale profilo egli ritiene che la discrezionalità, che tale previsione lascia al giudice, costituisce un opportuno correttivo al fine di evitare un impianto eccessivamente rigido. Per quanto riguarda la materia delle assicurazioni, invece, osserva che la questione dell'obbligo assicurativo in capo agli operatori sanitari riguarda il più ampio problema delle difficoltà attuali del mercato assicurativo. Da questo punto di vista le polizze relative agli esercenti la professione sanitaria si caratterizzano per le difficoltà concernenti la prevenzione del rischio, nonché per le lungaggini processual-civilistiche relative alla quantificazione del danno e infine per l'individuazione dell'obbligo assicurativo non solo in capo alle strutture pubbliche e private ma anche per i singoli operatori. Sotto tale profilo, in Commissione sanità si sta studiando per migliorare l'impianto della normativa in esame: bisogna in proposito tener conto del fatto che, se si esclude la via dell'azione diretta, si rischia di violare l'articolo 28 della Costituzione che, come è noto, da un lato prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici e, dall'altro, estende tale responsabilità all'ente per rendere più accessibili i rimedi risarcitori. Per altro verso si potrebbe immaginare di estendere la copertura assicurativa delle strutture sanitarie ai singoli operatori, ma a questo riguardo riemerge il tema delle difficoltà del mercato assicurativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. – *Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice, senatrice CIRINNÀ (PD), illustra i due disegni di legge in titolo esaminati congiuntamente e concernenti la materia delle informazioni sulle origini biologiche.

Il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche.

Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici.

Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:

a) l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;

b) in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.

Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:

1) nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio;

2) nei confronti della madre deceduta.

La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare la propria volontà, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello (vedi *infra* comma 7-bis) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. La disciplina delle modalità della comunicazione in esame – al fine di assi-

curare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre cioè:

- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;
- il figlio non riconosciuto alla nascita;
- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.

Il nuovo comma 7-ter inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni, o del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

L'articolo 2 modifica il codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati

personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. È introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:

- a) degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
- b) della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
- c) delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;
- d) della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casi di parti anonimi precedenti all'entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell'entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, con modalità (definite da un successivo decreto del Ministro della giustizia) che garantiscano la massima riservatezza (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2).

Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni sanitarie (comma 3). A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa (comma 4).

L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1765, di iniziativa del senatore Manconi, da un lato, disciplina più in generale la materia dell'adozione da parte dei singoli, dall'altro reca norme sulla revoca dell'anonimato materno. Innanzitutto, interviene sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, prevedendo che l'adozione è consentita anche a persone non coniugate stabilmente conviventi, laddove la norma vigente prevede che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione neppure di fatto. Peraltro, il legislatore ha già reso possibile l'adozione da parte della persona singola in alcuni casi particolari. Perciò gli articoli da 1 a 5 della proposta legislativa Manconi sono volti a correggere la legge n. 184 del 1983 nel senso sopra indicato.

Il successivo articolo 6 riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 28 della citata legge n. 184 del 1983, prevedendo la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini prima che siano trascorsi cento anni come invece prevede attualmente l'articolo 93 del codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 1993). In particolare, al comma 7 dell'articolo 28 si aggiunge la previsione per cui la madre ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato mediante un'apposita dichiarazione presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza della madre medesima. Poi si sostituisce il comma 8 del citato articolo 28 che prevede la procedura di interpello – similmente a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati – per l'accesso alle informazioni qualora l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, ovvero negli altri casi specificamente indicati. In assenza delle condizioni previste il tribunale per i minorenni può autorizzare solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario.

Coerentemente con la modifica dell'articolo 28 citato si propone la modifica dell'articolo 93 del codice della *privacy*. Si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale, che dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina della procedura di interpello suddetta.

I successivi articoli (7-11) del disegno di legge Manconi apportano opportune modifiche di coordinamento alla legge n. 184 del 1983.

La relatrice, senatrice CIRINNÀ (*PD*), quindi auspica che l'esame in Commissione possa svolgersi rapidamente e proficuamente al fine di apportare – ove necessario e con la più ampia condivisione possibile – eventuali modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che il tema delle adozioni che costituisce parte centrale del disegno di legge n. 1765, d'iniziativa del senatore Manconi, è fuorviante rispetto alla materia relativa alla individuazione delle origini biologiche.

La relatrice, senatrice CIRINNÀ (PD), precisa che proporrà alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e pertanto non intende intervenire sulla materia delle adozioni.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

- (468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- (1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2103) CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione

(2295) Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, in ordine agli emendamenti dei relatori 16.0.1000 e 16.0.2000, pubblicati in allegato al resoconto, relativi alla materia delle notificazioni, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per lunedì 20 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell' esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell' obbligo di assicurazione e dell' istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e temperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell' autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l' esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da

negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull' onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall' azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull' intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l' esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

rilevato, più specificamente, che l' articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell' esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l' esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;

considerato, con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza rilevò che *«le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a doversi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determinata strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve. Evidentemente il legislatore ha diviso di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valu-*

tazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole.» (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013).

La Cassazione ha successivamente ribadito che «... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve....In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Si è ritenuto che tale disciplina, trovi il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia. Occorre qui aggiungere che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale...» (Cass. pen. Sez. IV n. 47289 del 2014).

La giurisprudenza della Corte di cassazione è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che «... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza...».(Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015);

considerato che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la Commissione manifesta perplessità, anche di livello costituzionale, sulla formulazione del predetto articolo 6, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;

rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso – con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento – alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9;

segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistematico sulla disciplina processual penalistica;

esprime, parere non ostativo su testo con la seguente condizione:

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

«Art. 6. - (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). – 1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*sexies*. - (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 590-*sexies* del codice penale resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.";

c) al terzo periodo le parole: "di cui al primo periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma dell'articolo 590-*sexies* del codice penale"».

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067 E CONNESSI N. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286,
299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609,
614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905,
1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103**

Art. 16.

16.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio, dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*).

– 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che con viva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad

essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona" che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-bis.

*(Invito a nominare un difensore di fiducia
e nomina di un difensore di ufficio)*

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

*(Notificazioni successive alla persona
sottoposta ad indagini non detenuta)*

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*). – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso

che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*). - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".».

Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

586^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.1, nella parte («conseguentemente») in cui sopprime la clausola di monitoraggio del rischio cambio. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto osservato dal relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria

competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.1. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti».

La Commissione approva.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che nella seduta di ieri è rimasto sospeso il parere sull'emendamento 33.0.100 e relativi subemendamenti, nonché sulle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO rileva anzitutto che non presenta problemi di carattere finanziario l'emendamento 33.0.100. Quanto ai relativi subemendamenti, in relazione alla proposta 33.0.100/1, che realizza di fatto una moratoria senza indicarne una data di scadenza, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla proposta 33.0.100/2, che pur non presentando profili finanziari di diretta problematicità, risulta nel complesso mal formulata, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà. Quanto alle proposte 33.0.100/3, 33.0.100/6, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/11, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15 e 33.0.100/16, trattandosi di norme avente carattere ordinamentale, risultano prive di effetti sulla finanza pubblica. Il subemendamento 33.0.100/17, diretto ad estendere un obbligo di rateizzazione, presenta invece aspetti problematici per cui propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva come analoghe problematiche presenti il subemendamento 33.0.100/18.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto prospettato dalla senatrice Comaroli. Quanto alle restanti proposte 33.0.100/19, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/28, 33.0.100/29 e 33.0.100/30, pur presentando contenuti aventi rilevanza economica, risultano prive di impatto diretto sulla finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 33.0.100/1, 33.0.100/17 e 33.0.100/18. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.100/2. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

587^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta delle ulteriori proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3), 5.3 (testo 4), 1.51 (testo 3), 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2). Per quanto di competenza, segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4). Occorre, altresì, valutare la proposta 1.51 (testo 3) – su cui la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 nella prece-

dente versione – nonché le proposte 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO fa riferimento agli emendamenti 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4) indicati dal Relatore, evidenziando che non vi è stato il tempo necessario per la redazione e la verifica di una relazione tecnica. Considera comunque possibile la predisposizione della stessa in tempi molto ravvicinati.

Il PRESIDENTE ritiene quindi opportuno attendere la trasmissione della relazione tecnica, rinviando la trattazione del provvedimento al termine dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) invita a rispettare la prassi costante della Commissione, deliberando un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che potrebbe essere revocato ove pervenisse una relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la rilevanza degli emendamenti in questione, sui quali si è creato un diffuso consenso nella Commissione di merito, ritenendo che non abbiano conseguenze negative per la finanza pubblica. Cita, in particolare, la proposta 11.100, che rivede il termine per l'accesso delle banche all'opzione concessa dalla normativa, in mancanza del quale potrebbe risultare inapplicabile l'intero decreto.

Il senatore SANTINI (*PD*) richiama l'intervento del vice ministro Morando, ritenendo opportuno disporre una breve sospensione dell'esame del provvedimento, dal momento che il Governo ha assicurato la possibilità di consegnare una relazione tecnica in tempi molto brevi.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente, al fine di evitare inutili duplicazioni dei lavori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dissente dalla soluzione proposta, ritenendo che non vi sia la stessa attenzione per le proposte dei gruppi di opposizione. Invita, al contrario, a mantenere un atteggiamento coerente, dal momento che un rinvio della questione autorizza ad applicare la stessa decisione ogni qualvolta vi sia la prospettiva o l'auspicio di un approfondimento governativo dal punto di vista tecnico.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), richiamando alcuni propri precedenti interventi, invita la Commissione a non fermarsi sempre al dato tecnico della presenza di una relazione tecnica, ma di valutare nel merito le questioni, dal momento che sono i membri della Commissione a dover prendere la decisione sulla onerosità delle norme sotto la propria responsabilità.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) precisa che la Commissione è e rimane libera di prendere qualsiasi decisione, ma che al contempo la relazione tecnica costituisce un fondamentale supporto tecnico, del quale è doveroso prendere conoscenza.

Il PRESIDENTE, riconoscendo la correttezza delle puntualizzazioni della senatrice Bulgarelli, ritiene che in questo caso non sia necessario fare alcuna eccezione, trattandosi di un mero e rituale rinvio di un punto dell'ordine del giorno, per il quale il Governo ha assicurato di poter fornire elementi più completi nel corso della giornata.

Il seguito dell'esame è dunque sospeso.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, richiamando gli emendamenti il cui parere è rimasto sospeso, conferma l'identità di contenuto tra gli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3, sui quali è stato rettificato il parere, e l'ulteriore proposta 33.0.1.

Il PRESIDENTE propone allora, per omogeneità di giudizio, di rivedere il parere sull'emendamento 33.0.1, pronunciando anche in questo caso un avviso di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO prende poi in esame i subemendamenti 52.0.200/1 e 52.0.200/2, evidenziando che essi non comportano conseguenze negative per la finanza pubblica.

Quanto alla proposta 42.1000/1, informa che non sono ancora pervenuti elementi di chiarimento da parte del competente Ministero della giustizia. In assenza di tali specificazioni, da sottoporre a verifica, il parere non può che rimanere contrario per assenza di relazione tecnica.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a considerare la sostanza dell'emendamento, che mira a salvaguardare la specificità delle Regioni che adottato il sistema tavolare.

Il PRESIDENTE assicura che se perverranno dal Governo elementi aggiuntivi la Commissione potrà rivalutare il proprio parere.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), alla luce degli interventi svoltisi, propone un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 33.0.1, 52.0.200/1

(testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2). Sulla proposta 33.0.1, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è rinviato.

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra la bozza di parere sul testo del provvedimento, che risulta così articolata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla fine dell'articolo 1, sia aggiunto il seguente periodo: "Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che all'articolo 6, dopo il comma 2-ter sia inserito il seguente: "2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che all'articolo 11, comma 3, sia inserito il seguente periodo: "Ai componenti del consiglio non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del consiglio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; che all'articolo 13 il comma 13, recante clausola d'invarianza finanziaria, sia riformulato nel seguente modo: "All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica"; che l'articolo 20, comma 2, sia riformulato nel seguente modo: "È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; che all'articolo 10, comma 7, le parole: "in un apposito fondo presso ISPRA" siano sostituite con le seguenti: "dall'ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA"».

Il vice ministro MORANDO concorda con le condizioni proposte dal Relatore, che si pongono in linea anche con le segnalazioni della relazione tecnica sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta del Relatore è posta ai voti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di sospendere la seduta per consentire al Governo di acquisire gli elementi conoscitivi per poter esprimere il parere sugli emendamenti trasmessi al disegno di legge n. 2362 dalla Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 17,35.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica riguardante le proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4), riferendo che, secondo il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, l'emendamento 11.6 (testo 2) non presenta alcun profilo problematico in termini di minore gettito erariale. Fa presente, altresì, che, sempre secondo il Dipartimento delle finanze, le modifiche proposte dall'emendamento 11.100 hanno un mero valore di coordinamento e, comunque, formale, per cui può esprimersi un parere non ostativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, dopo aver riferito che il Ministero di giustizia intende esprimere un parere contrario nel merito, fa presente che nella formulazione contenuta nel testo 4 gli oneri sono correttamente quantificati e coperti a valere su fondi che presentano le necessarie disponibilità. Rimane invece contrario il parere sul testo 3 dell'emendamento in questione.

Esprime, poi, un parere non ostativo sulla proposta 1.51 (testo 3), in quanto è stata rimossa la ragione che aveva indotto al parere contrario sulla precedente formulazione. Quanto agli emendamenti 4.15 (testo 2) e 6.7 (testo 2), fa presente che le proposte intendono stabilire una correlazione tra il tasso di riferimento della Banca centrale europea e quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che non risulta esistente nella legislazione vigente. Tale correlazione rischia di produrre effetti finanziari negativi. Per quanto riguarda l'emendamento 4.91 (testo 2) esprime un parere non ostativo, in ragione della natura ordinamentale della proposta.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla predisposizione della relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, precedentemente esaminato.

Il vice ministro MORANDO dichiara che il parere del Governo resta contrario sulla base degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti dagli uffici, secondo cui si solleva il problema dell'obbligatorietà della comunicazione in sede europea. La proposta, infatti, non presenta la formulazione che condiziona l'entrata in vigore della norma al necessario consenso dell'Unione Europea. Riferisce, inoltre, che ulteriori differimenti della moratoria dei pagamenti a causa del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2012 possono essere assentiti soltanto nella misura in cui sia disponibile una relazione che attesti che non vi siano ulteriori impegni a valere sulle medesime disponibilità. Fa inoltre presente che la questione sottesa all'emendamento potrà essere più efficacemente affrontata nell'ambito del decreto-legge sulla finanza locale che l'Esecutivo sta predisponendo.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3), 5.3 (testo 4), 1.51 (testo 3), 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.3 (testo 3), 4.15 (testo 2) e 6.7 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.»

La Commissione approva.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 (testo 2) [in quanto analogo al precedente subemendamento 1.27 (testo 2)/1 valutato durante la fase referente], 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.87, 5.3 (testo 2), 6.1, 7.7 (testo 2), 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.102, 9.152, 9.154, 9.0.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 12.13, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12 e 12.0.13. Occorre altresì ribadire la semplice contrarietà sulle proposte 2.5, 2.0.6 e 11.11. Comporta maggiori oneri la proposta 12.300. Occorre poi acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.300, 10.0.301 e 11.300. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Relatore sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché la semplice contrarietà sugli emendamenti segnalati dal Relatore. Concorda, altresì, sull'onerosità della proposta 12.300. Ritiene, inoltre, palesemente scoperti gli emendamenti 10.0.300 e 10.0.301, mentre esprime un parere non ostativo sull'emendamento 11.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 (testo 2), 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.87, 5.3 (testo 2), 6.1, 7.7 (testo 2), 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.102, 9.152, 9.154, 9.0.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 12.13, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13, 10.0.300, 10.0.301 e 12.300. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.5, 2.0.6 e 11.11. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione del nuovo calendario dell'Assemblea, le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) chiedono il rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posticipato alle ore 10,30 di giovedì 16 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria**370^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto del parere su emendamenti e subemendamenti trasmesso ieri dalla Commissione bilancio. Dichiarando quindi l'inammissibilità per materia degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 e dà conto della presentazione dell'emendamento 5.3 (testo 3) dei relatori.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario sul subemendamento 1.27 testo 2/1, che, posto in votazione, è respinto.

Con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 1.27 (testo 2). Gli emendamenti 1.28 e 1.29 risultano di conseguenza assorbiti.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario sull'emendamento 1.38 che la Commissione respinge.

L'emendamento 1.51 (testo 2) e i relativi subemendamenti sono accantonati.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a ritirare i subemendamenti 2.100 testo 2/1, 2.100 testo 2/2 e 2.100 testo 2/3.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il subemendamento 2.100 testo 2/1 è posto in votazione e respinto.

Dopo che il subemendamento 2.100 testo 2/2 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, la Commissione respinge il subemendamento 2.100 testo 2/3.

La Commissione accoglie l'emendamento 2.100 (testo 2). Gli emendamenti 2.98 e 2.108 sono conseguentemente assorbiti.

L'emendamento 2.0.1, in assenza dei firmatari, decade.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.2.

L'emendamento 2.0.3, sottoscritto dal senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), è respinto dalla Commissione, mentre l'emendamento 2.0.4 decade per assenza del proponente.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge n. 59.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione degli emendamenti 8.9, 8.16, 8.17, 8.20 e 8.21, che, su sua proposta sono accantonati.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 8.1.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.10.

L'emendamento 8.11 è dichiarato decaduto per assenza delle proponenti.

Su richiesta del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) l'emendamento 8.12 viene accantonato.

È posto in votazione l'emendamento 8.13, che è respinto.

Per assenza delle proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 8.18.

Sono successivamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 8.14, 8.15, 8.19 e 8.23.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di oggi avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.27 (testo 2)**

I RELATORI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento della» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» inserire la seguente: «successivo»;*

c) *dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

Art. 2.**2.100 (testo 2)**

I RELATORI

Al comma 1, capoverso Art. 48-bis, comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla me-

desima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».

Art. 5.

5.3 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 179-ter.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano, di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità di svolgimento della prova scritta per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al primo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 15.600,00 per l'anno 2016 e di euro 46.800,00 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino al termine dell'ottavo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 179-ter, primo comma del codice di procedura civile, nel testo introdotto dal presente decreto-legge, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei

professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per attuazione del codice di procedura civile, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Art. 11.

11.6 (testo 2)

Luigi MARINO

Al comma 6 sostituire le parole «versata dalla consolidante» con le seguenti: «versata in proprio o in qualità di consolidanti».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria**283^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-02841 della senatrice Serra sulla situazione di cronica mancanza di personale degli archivi di Stato, riconoscendo che gli archivi e le biblioteche sono stati un po' trascurati negli ultimi anni ma non sono affatto dimenticati dal Ministro.

Riferisce quindi che a seguito della riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delineata dal decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, gli archivi di Stato italiani sono 99, di cui 91 uffici non dirigenziali e 8 uffici dirigenziali di livello non generale. Dopo aver sottolineato che vanno considerati anche l'Archivio centrale dello Stato, istituto dotato di autonomia speciale, e l'Istituto centrale per gli archivi, fa presente che in Sicilia opera la Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo.

Nel ricordare che nell'ambito delle 500 assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 328, 329 e 330 della legge di stabilità 2016, con bando in data 19 maggio 2016 sono stati messi a concorso 95 posti nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario archivista di Stato, ribadisce quanto già riferito dal ministro Franceschini alla Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile scorso, circa la volontà di inserire, nella prossima legge di stabilità, un in-

cremento del numero di assunzioni. A quel punto, osserva il Sottosegretario, l'attuale concorso sarà sostanzialmente completato e questo consentirà di coprire gli ulteriori posti che si saranno resi vacanti in pianta organica.

Quanto alle criticità finanziarie relative al funzionamento degli istituti archivistici, sottolinea che, a seguito dello stanziamento di maggiori risorse nell'ambito dei capitoli di bilancio per le spese correnti per l'anno 2016 destinate alla Direzione generale archivi, con una netta inversione di rotta rispetto al passato, si è provveduto ad adeguare le assegnazioni di risorse finanziarie relativamente alle spese cosiddette incompressibili (tra cui il pagamento delle utenze) e a quelle necessarie per il funzionamento degli uffici. Per quanto concerne l'attività di riordinamento e inventariazione dei fondi all'interno degli Archivi di Stato, assicura che in nessun caso essa viene affidata a personale privo delle necessarie qualifiche.

Ritiene dunque che l'affermazione dell'Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI) secondo cui l'inventariazione dei documenti della pubblica amministrazione viene affidata a personale carente nelle competenze necessarie, sia riferita ad attività svolte su archivi vigilati di enti pubblici o archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, senza che sia stata data la necessaria informazione alle Soprintendenze archivistiche per la prescritta autorizzazione da parte delle stesse. Rileva peraltro che quando l'attività di monitoraggio delle Soprintendenze e della stessa Direzione generale pone in evidenza simili situazioni, si interviene tempestivamente.

Precisa poi che i funzionari archivisti di Stato sono nella quasi totalità laureati in materie attinenti alla professione e forniti di diplomi in archivistica, paleografia e diplomatica. I medesimi requisiti sono richiesti per gli archivisti liberi professionisti che realizzano interventi su archivi non statali autorizzati dalle Soprintendenze o su fondi degli Archivi di Stato, che la carenza di organico attuale non consente di effettuare direttamente.

Fa presente inoltre che l'attività di digitalizzazione è complessa, non circoscrivibile a un problema di *hardware* e *software* aggiornati. La parziale obsolescenza delle dotazioni (non generalizzata) potrà essere risolta dai recenti stanziamenti per il funzionamento ordinario.

Nel riconoscere quindi che la gestione dei processi di digitalizzazione e dei documenti nativi digitali richiede competenze tecniche e scientifiche per la definizione dei metadati e delle descrizioni che sarebbe necessario incrementare, auspica che ciò si realizzi con l'immissione di una nuova generazione di funzionari formati nel settore dell'archivistica digitale. In ogni caso, rende noto che è fruibile *on line* numeroso materiale digitalizzato sui portali della Direzione generale archivi, raggiungibili dal sito del Sistema archivistico nazionale o dal sito dell'Archivio centrale dello Stato o dai siti di singoli Archivi di Stato. Aggiunge inoltre che i sistemi informativi archivistici statali consentono di accedere *on line* a descrizioni strutturate e inventari di fondi archivistici conservati negli Archivi di Stato e negli archivi non statali tutelati.

Non condivide pertanto la considerazione secondo la quale presso l'Archivio di Stato di Roma manca personale «con le competenze neces-

sarie per occuparsi di documenti molto antichi come quelli scritti su pergamena». Puntualizza infatti che l'Archivio di Stato di Roma è sede di una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, essendo queste ultime proprio le materie specialistiche per la comprensione dei documenti dall'età tardo antica precedente alla stampa. Si tratta quindi di materie che vedono fra i docenti qualificati funzionari dell'Archivio di Stato idoneamente preparati per lo specifico settore e che molto spesso rappresentano un vanto della ricerca e della professionalità italiana.

Precisa altresì che il numero dei posti messi a concorso è proporzionale alle vacanze in organico dei vari profili professionali e che per la validità ultra triennale delle graduatorie occorre, come noto, un'apposita legge.

Coglie quindi l'occasione per sollecitare un impegno di tutte le forze politiche affinché, in occasione della prossima sessione di bilancio, siano stanziati apposite risorse per assumere il personale attingendo dalle graduatorie del concorso in atto, altrimenti – ribadisce – occorrerà una legge *ad hoc* per prorogare le graduatorie di un periodo ulteriore rispetto alla scadenza triennale.

Nonostante le critiche avanzate al recente bando di concorso per l'eccessiva qualificazione professionale richiesta, tiene a rivendicare la scelta del Dicastero di investire su tali profili di elevata specializzazione.

Avviandosi alla conclusione, informa di essere stato delegato dal Ministro a seguire il riordino dei beni culturali e del patrimonio posseduto dalle province, tra cui gli archivi provinciali. In proposito, rende noto che è in corso un tentativo di razionalizzare spazi e risorse umane tra gli archivi delle province e quelli del Ministero, attivando anche presenze significative sui territori.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta purchè si realizzi in concreto l'aumento delle assunzioni e si proceda nel solco di quanto affermato dal Sottosegretario, anche per garantire l'effettiva competenza del personale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che una parte dei dipendenti delle province è transitata nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 9 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 264

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI ASSOPORTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 303 (RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA AUTORITÀ PORTUALI)

Plenaria

242^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Assoporti, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 303, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

Il senatore FILIPPI (PD), in qualità di relatore sull'atto del Governo n. 303 (riorganizzazione e semplificazione disciplina Autorità portuali), rileva l'esigenza di svolgere un breve ciclo di audizioni informative, con i principali soggetti pubblici e privati competenti per il *cluster* marittimo-portuale.

Propone, pertanto, di ascoltare i rappresentanti degli operatori dei servizi tecnico-nautici, degli armatori, degli spedizionieri e degli operatori dei trasporti e della logistica, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di settore. Segnala inoltre la necessità di audire anche i responsabili dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Agenzia delle dogane, in considerazione del ruolo ad essi spettante sulle materie oggetto del provvedimento.

Il PRESIDENTE concorda con le proposte del relatore Filippi, sottolineando l'esigenza di svolgere le audizioni informali in tempi possibilmente rapidi, concentrandole in un numero ristretto di sedute. A tal fine, ai soggetti invitati sarà richiesto di produrre delle memorie scritte.

Ai fini della prosecuzione dell'*iter*, sarà naturalmente essenziale anche il confronto con il Governo; ferma restando l'esigenza di assicurare tempi congrui per l'esame del provvedimento, ribadisce comunque la volontà di non dilatare eccessivamente la durata dello stesso, in modo da esprimere tempestivamente il prescritto parere al Governo, su una riforma che è ormai attesa da tempo dalle categorie interessate.

La Commissione conviene infine con le proposte di audizioni del relatore.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

Il PRESIDENTE chiede ai relatori se vi siano novità sul disegno di legge n. 1638 (delega per la riforma del codice della strada), che possano in particolare consentire di superare i problemi di copertura finanziaria rilevati sul testo dalla Ragioneria generale dello Stato e della Commissione Bilancio e che hanno determinato la sospensione dell'*iter* del provvedimento.

Il relatore BORIOLI (PD) conferma che egli e il correlatore Gibiino stanno interloquendo con i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per addivenire ad una soluzione del problema. Ritiene pertanto che nelle prossime settimane potranno esservi gli elementi per riprendere l'*iter* di esame.

Il PRESIDENTE ribadisce l'esigenza di riavviare la trattazione del provvedimento, superando un ritardo divenuto ormai non più tollerabile. Anche se si tratta di questioni indipendenti dalla volontà della Commissione, è opportuno corrispondere alle richieste di riforma del codice della strada che provengono da tanti settori della società.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 264

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2290 E 2320 (SPRECHI ALIMENTARI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 265

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DEFINITIVO (MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI CON MARCATURA CE)

Plenaria**186^a Seduta**

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di relazione alternativo (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (*PD*) osserva che nella relazione che la Commissione è chiamata a rendere dovrebbe essere specificato il presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) si associa ai rilievi del senatore Ruta.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) specifica a sua volta che la protezione del consumatore in Italia dovrebbe ulteriormente costituire principio ispiratore di maggiori livelli di tutela informativa sui prodotti agroalimentari in tutta l'Unione europea.

La senatrice DONNO (*M5S*) fa presente che quella del livello massimo di tutela del consumatore dei prodotti agroalimentari costituisce una problematica di rilievo fondamentale e auspica che possa essere formulata una sollecitazione esplicita in tal senso.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) osserva che nell'articolo 5, comma 3, lettera *a*) del disegno di legge si dispone la previsione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento in riferimento alle produzioni nazionali di alimenti. Fa presente tuttavia che a suo avviso il luogo di origine dei prodotti dovrebbe essere sempre e comunque indicato.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) condivide la posizione del senatore Amidei.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in considerazione dei rilievi emersi nel corso del dibattito, illustra un nuovo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di relazione testé illustrato dal relatore, così come riformulato.

Rispetto alle osservazioni svolte nel corso del dibattito, nonché sul contenuto dello schema di relazione a firma della senatrice Donno, rileva che la finalità di tutelare adeguatamente mediante un'etichettatura trasparente le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane è tra le priorità del Governo. Anche i recenti interventi prefigurati in relazione al settore lattiero-caseario muovono nella medesima direzione. Condivide altresì l'auspicio che le posizioni italiane possano trovare seguito nelle sedi europee quanto alla piena protezione dei consumatori.

Le osservazioni contenute nello schema di relazione alternativo a quello del relatore toccano profili di indubbio interesse i quali, tuttavia, sarebbero meritevoli di un ulteriore approfondimento e, ove fossero trasfusi in un atto di indirizzo per il Governo, potrebbero essere attentamente valutati.

Rispetto alla indicazione del luogo di produzione degli alimenti, fa presente che il risultato raggiunto con l'articolo 5 del disegno di legge costituisce di per sé un'importante novità.

Quanto alla nozione di *made in Italy* agroalimentare, ricorda che vi sono prodotti che sono frutto di incisive attività di trasformazione, peculiare della tradizione italiana. Occorre pertanto a suo avviso distinguere tra quelle tipologie in cui occorre valutare il luogo di svolgimento dell'intera filiera produttiva da quelle in cui si verifica un differente livello di equilibrio tra produzione e trasformazione.

La senatrice DONNO (*M5S*) ribadisce che sarebbe stato necessario inserire nello schema di relazione del relatore un preciso riferimento ad una maggiore specificità della tracciabilità dei prodotti agroalimentari e sull'impiego della denominazione *made in Italy*. Nel riservarsi la predisposizione di ulteriori iniziative per richiamare l'attenzione del Governo su tali tematiche nel prosieguo dell'esame del disegno di legge da parte del Senato, ritira la proposta di relazione a sua firma.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di relazione presentato dal relatore Panizza, così come da ultimo riformulato.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di relazione come da ultimo modificata dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) Laura PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente FORMIGONI informa che si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo.

Avverte che è aperta la discussione generale, che si svolgerà nelle prossime sedute.

Propone di individuare sin d'ora quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 23 giugno, alle ore 10.

La senatrice PUPPATO (*PD*) osserva che il disegno di legge n. 2320 di cui è prima firmataria reca una serie articolata di interventi sulla materia dello spreco alimentare, interessando aspetti ulteriori rispetto al disegno di legge n. 2290, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sarebbe pertanto a suo avviso opportuno individuare una modalità per valorizzare anche tali aspetti.

Il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che la proposta di assumere quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 tiene conto dell'approfondito *iter* che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento, che ha condotto a un testo ampiamente condiviso dalle categorie interessate. Nel corso dell'esame in seconda lettura sono stati auditi solo i soggetti che non avevano avuto occasione di interlocazione presso la Camera dei deputati, proprio per completare la fase cono-

scitiva contenendo anche la tempistica di esame del provvedimento. Ricorda altresì che la Commissione ambiente ha reso parere sul disegno di legge n. 2290 (estensore la senatrice Puppato) lo scorso 25 maggio, formulando osservazioni che sono all'attenzione della relatrice e della Commissione. Gli spunti rinvenuti dal disegno di legge congiunto a quello già approvato in prima lettura e dai pareri di tutte le Commissioni consultate potranno essere trasposti in emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base, modalità questa che presenta una maggiore celerità rispetto alla definizione di un testo unificato.

La relatrice BERTUZZI (PD) dà conto dell'ampio contenuto del disegno di legge n. 2320, che reca spunti di sicuro interesse, in particolar modo sulle modalità di finanziamento del recupero degli sprechi e sui profili sanzionatori. Ritiene, tuttavia, preferibile procedere con l'individuazione, quale testo base cui riferire l'attività emendativa, del disegno di legge n. 2290, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e sul quale si è registrata un'ampia convergenza di opinioni tra le forze politiche e le categorie interessate, riservandosi una attenta valutazione degli emendamenti e degli ordini del giorno stessi.

La Commissione conviene quindi di assumere quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2290 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 23 giugno, alle ore 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, in relazione all'audizione informale del 17 maggio scorso sul tema dell'istruzione tecnica negli Istituti agrari, anche con riferimento all'alternanza scuola-lavoro, è stata trasmessa da Re.N.Is.A. (Rete nazionale istituti agrari) della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Informa altresì che, nel corso delle odierne audizioni informali, di rappresentanti di Farindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria preventiva sui disegni di legge nn. 2290 e 2320 (sprechi alimentari), nonché di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sull'atto comunitario n. COM (2016) 157 definitivo (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;

le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;

in particolare, la lettera *a*) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

la lettera *b*) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;

l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;

la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;

nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;

la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da paesi terzi;

in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo,

esprime relazione favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;

le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;

in particolare, la lettera *a*) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

la lettera *b*) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;

l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;

la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;

nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;

la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da paesi terzi;

in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo;

nel presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore,

esprime relazione favorevole.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011 e alla direttiva 2011/91/UE;

in particolare, la lettera *a*) del comma 3 dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane deve costituire una assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a*) appare auspicabile:

a) procedere ad una modifica della disposizione al fine di prevedere l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore (anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto) le informazioni circa le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da

ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;

b) inserire una ulteriore disposizione volta a prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente finalizzati a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;

in generale, appare necessario:

a) che siano poste in essere, presso le competenti sedi, azioni concrete al fine di pervenire alle opportune modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo, per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;

b) che sia posta in essere una specifica normativa volta a stabilire che l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 266

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

243^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASTALDI (M5S) ricorda che Matteo Renzi, quando era ancora sindaco di Firenze, aveva proposto di abolire totalmente e in tempi rapidi il finanziamento pubblico ai giornali. Lo stesso Matteo Renzi, una volta divenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha cambiato opinione ritenendo preferibile, per convenienza politica, limitare l'autonomia dei mezzi di informazione tenendo così sotto controllo editori e giornalisti: il disegno di legge n. 2271 infatti prevede un fondo per il pluralismo dell'informazione, finanziandolo, fino a 100 milioni di euro, con le eccedenze del canone RAI, attualmente addebitato nelle bollette elettriche.

Egli lamenta la mancata indicazione delle testate che riceveranno i contributi e la loro entità, paventando il rischio di vivere un nuovo caso

«Europa», il quotidiano di Margherita e Partito Democratico, che in dieci anni ha ricevuto circa 32 milioni di risorse pubbliche.

Evidenzia poi una questione di merito, che, a suo parere, segna la distanza tra la concezione di libertà di informazione che ha il M5S e quella della maggioranza. Ritene infatti che la previsione di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici sia volta a favorire i grandi gruppi industriali di riferimento del PD: in questo modo le risorse pubbliche necessarie rischiano di essere ancora maggiori, visto che oltre al finanziamento per l'editoria, saranno destinate ai partiti per farsi pubblicità e per i relativi sgravi fiscali. Al contrario, molto poco viene destinato ai giornalisti, malpagati e costretti a un eterno precariato. Per tutelare il pluralismo la maggioranza ritiene si debbano finanziare gli editori: al contrario, per il M5S si deve difendere il diritto dei cittadini a essere informati.

In conclusione, anticipa che in sede di votazione il Gruppo M5S esprimerà un voto contrario.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), pur apprezzando la proposta di parere predisposta dal Presidente relatore, dichiara la propria contrarietà al disegno di legge in titolo: egli infatti ritiene preferibile destinare le risorse disponibili al sostegno dell'industria dell'informazione, anziché a finanziare misure di sostegno come quelle delineate dal disegno di legge in titolo.

Anticipa pertanto che non prenderà parte alla votazione del parere.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda che la legislazione vigente, nel cui solco si pone l'iniziativa in titolo, non finanzia più i grandi quotidiani, ma dà contributi a giornali minori e a esperienze editoriali portate avanti da enti senza fini di lucro; le uniche norme destinate alla generalità del settore sono quelle concernenti i prepensionamenti dei giornalisti, una misura peraltro prevista – da altri provvedimenti – anche per altre tipologie di lavoratori di diversi settori.

Evidenzia come l'informazione richieda adeguate risorse per essere autonoma e non risolversi in semplici e deboli commenti su fatti riferiti da altri soggetti, non sempre imparziali. Condivide comunque le preoccupazioni dei senatori Castaldi e Marino, ossia che la politica possa usare in modo discrezionale la leva dei contributi pubblici per condizionare la libertà di chi li riceve. Ricorda però che possono esistere anche altre forme di condizionamento, non meno incisive, come quelle che arrivano da centri di potere economico.

Conclude evidenziando come il primo obiettivo da porsi per garantire il pluralismo dell'informazione sia quello di evitare che chiudano le imprese che operano nell'editoria.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) dichiara la propria contrarietà alla parte della proposta di parere che fa salve le richieste di prepensionamento presentate prima di una determinata data, e invita a reconsiderarla alla luce del contesto generale della disciplina in materia di pensioni. Conclude sot-

tolineando come sia preferibile che le risorse destinate a tali prepensionamenti siano invece destinate al sostegno dell'industria dell'editoria.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) interviene per chiedere di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere presentata dal relatore.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente MUCCHETTI informa che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 34.0.100/21 e 34.0.100/22.

Prende atto la Commissione.

Dà quindi conto del parere reso nella giornata di ieri dalla 5^a Commissione che è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19, 34.0.100/20, 34.0.100/22, 42.1000/1, 42.2000, 47.0.100/14 e 48.79 (testo 2), che sono pertanto inammissibili. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.100/6 (testo 2), 28.100/6 (testo 3), 47.0.100/1, 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10, 47.0.100/11, 47.0.100/12 e 47.0.100/13; non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 37.0.6 (testo 4); sospeso sugli emendamenti 33.0.100 e relativi subemendamenti, 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2); non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta, con particolare riferimento all'emendamento a sua prima firma 48.79 (testo 2), l'espressione di pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio derivanti dall'assenza di relazione tecnica. Preannuncia a ogni modo la presentazione di una riformulazione all'emendamento in questione, volta a superare la contrarietà della Commissione bilancio.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) si unisce alle considerazioni critiche del senatore Berger, rilevando come la mancata presentazione di relazione tecnica da parte del Governo cui consegua l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, finisca per consegnare all'esecutivo un potere di interdizione all'attività legislativa del Parlamento. Ritenendo che occorra contrastare questo uso pretestuoso dello strumento della relazione tecnica, sollecita la presidenza a segnalare la questione alla Presidenza del Senato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si unisce agli interventi che lo hanno preceduto.

Il presidente MUCCHETTI si riserva di acquisire i necessari elementi sulla questione.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 8.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), anche a nome dell'altro relatore Tomaselli, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira gli emendamenti 8.9 e 8.20 (testo 2).

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira gli emendamenti 8.14, al quale aveva precedentemente aggiunto la propria firma, 8.24, 8.39, 8.57, 8.60 e 8.73.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 8.7, 8.17 e 8.18.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.15; gli identici 8.19, 8.21 e 8.22; 8.23, 8.25, 8.26, gli identici 8.27, 8.28 e 8.29; 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, gli identici 8.40, 8.41 e 8.42; 8.43, 8.44, 8.45, 8.47, 8.48, 8.49; gli identici 8.50, 8.51, 8.52 e 8.53; gli identici 8.54 e 8.55; 8.56, 8.58, 8.59, gli identici 8.61 e 8.63; 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, gli identici 8.71 e 8.72; 8.73, 8.74, 8.75, 8.76 e 8.78.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23, precedentemente accantonato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a riformulare l'emendamento 23.1 (testo 3) in un testo 4 che non novelli direttamente le vigenti disposizioni regolamentari, sul quale il parere sarebbe favorevole.

Il senatore PERRONE (*CoR*) accogliendo il suggerimento dei relatori presenta una nuova formulazione dell'emendamento 23.1 (testo 3), pubblicata in allegato, che, su proposta dei relatori, viene accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 precedentemente accantonati.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nella seduta pomeridiana del 31 marzo era già stato avviato l'esame e che era stato approvato il subemendamento 28.100/8 (testo 2).

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sul subemendamento 28.100/2, ove riformulato in coerenza alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla cui approvazione deriverebbe la preclusione del subemendamento 28.100/1.

Invita invece i proponenti dell'emendamento 28.100/6 (testo 3) a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) informa che l'emendamento 28.100 dei relatori è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato, segnalando che nel primo comma si corregge il termine entro cui deve essere realizzato il portale informatico, portandolo a cinque mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per coordinare tale norma con quanto previsto dall'emendamento 30.0.100; le altre correzioni sono di carattere formale.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori e dà parere favorevole sull'emendamento 28.100 dei relatori, nel testo corretto.

Il senatore SCALIA (*PD*) riformula il subemendamento 28.100/2 in un testo che aderisce alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio.

Su proposta del relatore, l'emendamento 28.100/1 è momentaneamente accantonato per procedere alla votazione dell'emendamento 28.100/2 (testo 2), la cui approvazione ne comporterebbe la preclusione.

Posto ai voti, l'emendamento 28.100/2 (testo 2) è approvato. Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.100/1.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) non accoglie la proposta del relatore di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 28.100/6 (testo), che, posto quindi ai voti, è respinto.

L'emendamento 28.100, nel testo corretto, come modificato dall'approvazione del subemendamento 28.100/2 (testo 2), e del subemendamento 28.100/8 (testo 2) posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a precisare il richiamo normativo contenuto nel subemendamento 30.100/2, riformulandolo in un testo 2, sul quale il parere sarebbe favorevole. Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 30.100/11. Invita a ritirare i subemendamenti da 30.100/13 a 30.100/18, poiché tali proposte intervengono in una materia per disciplinare la quale i relatori hanno presentato apposito emendamento aggiuntivo all'articolo 33. Invita inoltre a ritirare l'emendamento 30.100/9, suggerendone la trasformazione in un ordine del giorno che impegni il Governo a valutare il ricorso allo strumento delle aste nella fase attuativa della transizione al libero mercato conseguente al superamento del regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 30.100.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 30.100.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) riformula il subemendamento 30.100/2 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la sollecitazione dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*), accogliendo l'invito dei relatori, ritira i subemendamenti 30.100/10 e 30.100/12; la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira i subemendamenti 30.100/13 e 30.100/17; la senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira il subemendamento 30.100/14; la senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/15; il senatore GIROTTO (*M5S*) ritira il subemendamento 30.100/16; il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/18.

Il presidente MUCCHETTI ricorda come il subemendamento 30.100/9 disciplini la gestione dei residui clienti in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica, prevedendo procedure competitive per assegnare detti clienti a una pluralità di operatori del mercato libero. Sottolinea come tale proposta sia volta a impedire la cristallizzazione del mercato a favore dell'*incumbent*, senza peraltro impedire in alcun modo le libere scelte dei consumatori, i quali potrebbero comunque, anche immediatamente dopo la loro assegnazione a un operatore a seguito delle aste, optare per un altro operatore da loro stessi individuato, come peraltro possono già fare, a partire dal 2007.

Nel ribadire come la proposta emendativa non comprima il ruolo dei consumatori, ma al contrario sia volta a garantire maggiori tutele, accogliendo l'invito dei relatori ritira il proprio subemendamento 30.100/9, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Si passa quindi alle votazioni.

Il subemendamento 30.100/1, posto ai voti, è respinto, mentre il subemendamento 30.100/2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 30.100/3, 30.100/4, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7 e 30.100/8.

Il subemendamento 30.100/11, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento dei relatori 30.100, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 30.100/2 (testo 2) e 30.100/11 è quindi posto ai voti e approvato. Sono quindi preclusi gli emendamenti 30.3, 30.5, 30.6, 30.8, 30.4, 30.7, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19, 30.20.

Il presidente MUCCHETTI informa che l'emendamento 33.0.100 dei relatori e i relativi subemendamenti restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio; su proposta dei relatori vengono accantonati gli emendamenti 33.02 e 33.0.3 e restano inoltre nuovamente accantonati anche gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) preannuncia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento dei relatori 52.0.100, volto a superare la contrarietà espressa, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085**

Art. 23.

23.1 (testo 4)

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-ter. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo»

Art. 28.**28.100/2 (testo 2)**

SCALIA

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» con le seguenti: «da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazione, nella legge 13 agosto 2010, n. 129».

28.100 (testo corretto)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mer-

cato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 30.

30.100/2 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE» con le seguenti: «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE»

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Sottocommissione ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle 14,50

INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DI IBM ITALIA

Plenaria

240^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CATALFO

indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dopo aver dato conto dei contenuti della direttiva di cui si propone la modifica, il relatore passa all'esame del provvedimento che all'articolo 1 modifica, in primo luogo, l'allegato I della direttiva 2004/37/CE, contenente l'elenco delle sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori, e, in secondo luogo, contiene una nuova versione dell'allegato III della medesima direttiva, sui valori limite relativamente a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni. L'articolo 2 fissa il termine di recepimento in due anni dall'entrata in vigore del testo in esame. Da ultimo, il relatore ricorda che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Parente ha dato conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2217, scelto dalla Commissione di merito come testo base.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato. Richiama in proposito le audizioni svolte presso la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e denuncia la piaga del caporalato che coinvolge circa 400.000 persone e il ruolo delle agenzie private di intermediazione per la scarsa trasparenza della loro attività.

La senatrice D'ADDA (*PD*) chiede alla relatrice di introdurre nello schema di parere un invito al Governo ad aumentare le attività di controllo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) sottolinea la necessità di rafforzare le funzioni di monitoraggio dei servizi pubblici per l'impiego.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) evidenzia l'esigenza di dare maggiore peso alle attività di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, suggerendo modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), richiamando l'importanza delle funzioni ispettive che devono essere svolte dagli enti pubblici, annuncia un voto di astensione qualora lo schema di parere della relatrice non sia adeguatamente modificato.

Il presidente SACCONI invita la relatrice a considerare le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo quale criterio prioritario dell'attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori. I risultati conseguiti in questo campo dovranno essere oggetto di un rapporto periodico al Parlamento.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede chiarimenti sulle componenti di premialità della retribuzione degli ispettori.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur apprezzando il contributo suggerito dal Presidente, ritiene che non sia aggredito il vero nodo del problema rappresentato dal rapporto fra domanda e offerta di lavoro. Insiste sulla necessità di incentivare il ruolo del settore pubblico nelle attività di intermediazione di lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*) condivide le preoccupazioni del senatore Barozzino e ritiene che gli enti pubblici debbano obbligatoriamente aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

La relatrice PARENTE (*PD*) accoglie le indicazioni del Presidente e la proposta di considerare obbligatoria l'adesione degli enti pubblici alla Rete del lavoro agricolo di qualità, modificando conseguentemente la propria bozza di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il proprio voto di astensione su tale nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti il nuovo schema di parere della relatrice, di segno favorevole con osservazioni, che è approvato; ri-

sulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere alternativo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Pezzopane ha illustrato una proposta di parere, favorevole con osservazioni.

La senatrice CATALFO (*M5S*) domanda le ragioni per le quali nella proposta di parere non siano state inserite alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) precisa che sono state prese in considerazione le indicazioni che rientrano nella competenza della Commissione, a cominciare dal coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di parere della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, che è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fissa il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 16 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;
considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli l'accesso ai servizi di intermediazione e la partecipazione alle politiche attive, così come individuati dai decreti attuativi del *Jobs Act*;

valutato positivamente l'inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;

ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;

considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300, su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;

giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

In linea generale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una disposizione che indichi le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo, quale criterio prioritario dell'attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori e quale oggetto di un rapporto periodico al Parlamento sui risultati conseguiti.

Sarebbe altresì necessario monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.

Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l'accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni,

di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell'ambito degli appalti, gli effetti che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.

In merito all'articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro – a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

A tal proposito si suggerisce di facilitare l'adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con «marchio etico di qualità», di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l'adesione alle imprese.

Sempre in riferimento all'articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.

A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l'impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l'obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.

In riferimento alla lettera *b*) del medesimo articolo, si invita la Commissione di merito a prevedere che venga resa obbligatoria l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di tutti gli enti ivi indicati.

In merito alla lettera *c*), occorre che sia assicurata nella «cabina di regia» della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.

Con riguardo alla lettera *f*), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile

trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l'aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette «paghe di piazza», auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l'attività nel settore agricolo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BAROZZINO E CAMPANELLA SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 2217**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

premessi che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale –la maggior parte stranieri, comunitari e non- non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative; pagano al caporale 5 euro per il trasporto, 1,5 euro ogni bottiglia d'acqua, 3,5 euro per un panino, oltre a commissioni varie dovute all'impossibilità di accedere ai beni di prima necessità come cibo e medicinali; in molti casi sono costretti a pagare l'affitto per alloggi fatiscenti (dati dal rapporto Agrimafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

il reclutamento illecito dei lavoratori agricoli da parte dei caporali avviene in punti di raccolta predeterminati, dove i caporali trattano il «salario di piazza», che di regola si limita alla giornata, sottraendo da quanto corrisposto dal committente una quota;

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi) che hanno superato il monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

la «Relazione relativa all'indagine, attivata l'8 settembre 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del Senato, in merito al decesso della signora Paola Clemente, il 13.07.2015 in Andria (BA)» rileva: «..dall'inchiesta in oggetto emerge che il sistema normativo delineato ha trovato un *deficit* di legalità nel funzionamento concreto dei contratti di sommini-

strazione e nel procacciamento degli stessi per poter acquisire la disponibilità di lavoratori e utilizzatori nell'ambito di un territorio ad alta vocazione agricola.... Non si può trascurare che nel caso della morte della sig.ra Paola Clemente, nell'ambito della diffusione dei numerosi contratti di somministrazione nello stesso territorio, un soggetto ha avuto la capacità di trasferire in poco tempo oltre 6.000 lavoratori dall'agenzia Quanta all'agenzia Inforgroup, dimostrando così di essere il vero artefice dei contratti di lavoro. Oggi, quindi, il caporalato ha indossato le vesti della somministrazione usata, o meglio abusata, per dare una formale apparenza a una serie di imprescindibili contatti che possono essere curati soltanto da chi conosce ed è in grado di spostare anche repentinamente vere e proprie truppe di lavoratori rassegnati a condizioni di lavoro prive di assoluta organizzazione della sicurezza;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni, che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, hanno ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario, di ricatto e di subordinazione nei confronti del caporale;

nel codice penale lo sfruttamento lavorativo è strettamente connesso alla nozione di caporalato. La rubrica dell'articolo del codice penale che punisce il caporalato recita: «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», come se la fattispecie riguardasse tanto il fenomeno dell'intermediazione quanto quello dello sfruttamento. In realtà la fattispecie riguarda solo i caporali, cioè gli intermediari, il riferimento allo sfruttamento si giustifica perché il fenomeno sanzionato non è solo il reclutamento compiuto dagli intermediari, ma anche l'organizzazione dei lavoratori che essi procurano. Quindi lo sfruttamento è punito solo se compiuto da un caporale, un intermediario;

nel nostro ordinamento non esiste una norma adatta a colpire lo sfruttamento lavorativo in sé, quando questo non assume le forme della riduzione in schiavitù, cioè, per seguire l'insegnamento della Cassazione, non si accompagna ad un controllo assoluto, a cui lo sfruttato non si può sottrarre, dello sfruttatore: appare pertanto opportuno ricercare nella legislazione esistente norme più appropriate a colpire lo sfruttamento lavorativo che non sia il risultato di una condotta di intermediazione;

per rendere la norma più adatta al disvalore che persegue, quello incentrato sullo sfruttamento, appare opportuno ridurla ad un arco edittale che vada da 5 anni (che è la pena minima prevista per l'estorsione, fattispecie entro la quale sono stati ricondotti spesso dalla giurisprudenza casi di sfruttamento lavorativo di minor gravità, ma inadeguata a reprimere il fenomeno nella sua complessità) a 15 anni per i reati più gravi (per esempio quello di indurre e costringere le persone a sottoporsi al prelievo degli organi);

in Italia, l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nella diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera e il controllo dei processi basato sulla compres-

sione dei costi di produzione e di lavoro, promuovendo così, sia direttamente che indirettamente, lo sfruttamento lavorativo;

il disegno di legge in esame dovrebbe pertanto riportare al centro la nozione di sfruttamento lavorativo e rendere, come è nei fatti, accessoria rispetto ad essa le condotte di intermediazione e organizzazione del lavoro per conto dell'imprenditore;

dall'introduzione nel codice penale del reato di caporalato (articolo 603-*bis* del codice penale), sono circa 355 i caporali arrestati o denunciati;

per gli imprenditori la figura del caporale è risolutiva: reclutamento dei braccianti, anche in poche ore, nessun adempimento burocratico, rapporto di lavoro non dichiarato, costi della manodopera dimezzati, nessun sindacato, nessun costo e onere per la sicurezza: eppure l'articolo 603-*bis* del codice penale punisce solo il caporale e non gli imprenditori che si avvalgono della loro intermediazione; si dovrebbe pertanto estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall'articolo 603-*bis* che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;

insieme alle azioni repressive e preventive del fenomeno del lavoro nero in agricoltura sarebbe opportuno emanare ulteriori disposizioni relative al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, nonché dare effettiva attuazione alla normativa vigente.

Si dovrebbe pertanto prevedere:

Con riferimento alla normativa sul lavoro

– istituire efficaci meccanismi di reclutamento legali e trasparenti, realizzando un luogo pubblico dove si incontrino domanda e offerta di lavoro, attraverso l'istituzione del collocamento pubblico in agricoltura, con liste di prenotazione presso i centri territoriali dell'impiego alle quali gli aspiranti lavoratori possano iscriversi e dalle quali i datori possano attingere, organizzando procedure celeri e funzionali alle modalità che il lavoro agricolo stagionale prevede;

sopprimere le agenzie di intermediazione e l'uso dei *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori lavorativi;

facilitare la nascita di cooperative di lavoro che, in una logica di sostituzione, circoscrivano il raggio d'azione dei caporali e degli intermediari del lavoro, in particolare in quei territori dove sindacati e organizzazioni della società civile sono presenti e attivi e, contestualmente, concorrano a ridurre ed eliminare le condizioni che obbligano i lavoratori agricoli a servirsi dell'intermediazione dei caporali in particolare per il trasporto e l'alloggio;

attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad esempio utilizzando le «linee agricole» che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali sia stan-

ziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono.

Con riferimento alla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli:

– applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

– realizzare obbligatoriamente interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;

– a tale fine, gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, devono sottoscrivere con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro; prevedere la presenza costante di personale sanitario addetto al pronto soccorso;

prevedere visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;

in riferimento alla semplificazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria, la stessa Relazione relativa all'indagine in merito al decesso della signora Paola Clemente rileva che il decreto ministeriale del 27 marzo 2013, in materia di «adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria» semplifica per i somministratori e utilizzatori ma svuota e vanifica gli obblighi preventivi in materia di sicurezza riducendoli a mero adempimento burocratico. La semplificazione non significa banalizzazione del rischio e formalismo documentale, ma snellimento senza derogare o allentare la tutela costituzionale della salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento alla protezione delle vittime:

a) estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall'articolo 603-*bis* che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;

b) modificare gli articoli 600 e 601 del codice penale riducendo la pena da 8 a 5 anni, così da assicurarne la piena applicazione. Nella normale prassi uno degli elementi che ne ha ostacolato e impedito la piena attuazione è l'elevatissimo minimo di pena previsto, che attualmente è appunto, di 8 anni;

c) rinforzare e ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

d) abrogare la circostanza aggravata introdotta dal comma 12-*bis* dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che aumenta la pena quando il numero di lavoratori/trici occupati presso lo stesso datore di lavoro è superiore a tre, come se la gravità dello sfruttamento individuale potesse essere diversamente valutata in relazione al numero di vittime di tale sfruttamento;

e) incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

f) dare piena applicazione alla direttiva 2009/52/CE3, che sebbene risenta di un'impostazione repressiva orientata al contrasto dell'immigrazione irregolare, contiene disposizioni utili contro lo sfruttamento dei/lle lavoratori/trici migranti, e può rappresentare un buon punto di partenza per estendere le tutele a forme meno gravi, ma comunque lesive di sfruttamento dei lavoratori migranti senza permesso di soggiorno. Questa prevede infatti, oltre a sanzioni a carattere amministrativo, finanziario e penale nei confronti delle aziende che impiegano dei/lle lavoratori/trici migranti irregolarmente soggiornanti, l'obbligo del datore di lavoro di pagare arretrati e contributi ai lavoratori, presumendo una durata del rapporto di lavoro di tre mesi, salvo che le parti non dimostrino una durata diversa; l'obbligo delle autorità di informare i lavoratori dei loro diritti e della possibilità di accedere alla giustizia per vederli riconosciuti; nei casi di particolare sfruttamento lavorativo, la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, a condizione di denunciare il datore di lavoro e di collaborare al procedimento penale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 comma 12-*quater* Testo Unico sull'Immigrazione. Si evidenzia inoltre, la totale violazione del fondamentale obbligo di informazione (articolo 6, comma 2 della stessa Direttiva), la mancata agevolazione delle denunce e previsione del cosiddetto «periodo di riflessione» (articolo 13 della stessa Direttiva), e attraverso la disponibilità di misure di assistenza effettiva in considerazione dei fondati timori di ritorsioni derivanti dalle denunce stesse;

g) adottare il Piano Nazionale Antitratta, come previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che prevede lo *special rapporteur*, già individuato nel Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) incoraggiare, promuovere e partecipare un approccio multi-agenzia anche attraverso l'adesione a protocolli locali (tra ministeri, reti di sportelli legali, Procure e Questure, enti ispettivi, sindacati e organizza-

zioni della società civile) per facilitare l'accesso sicuro dei lavoratori migranti gravemente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 18 del Testo Unico ed al connesso percorso sociale, e l'accesso dei lavoratori migranti particolarmente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 22 del Testo Unico.

Considerato che il testo del Governo non riflette la complessità della questione in oggetto e che pertanto risulta del tutto insufficiente e volutamente incompleto,

esprime parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria**353^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

indi della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PADUA (*PD*), ringraziata la relatrice, esprime anzitutto apprezzamento per le finalità perseguite dalla proposta di direttiva in esame.

In merito ai contenuti della proposta, sottolinea l'importanza della revisione dei valori limite di esposizione alla luce dell'evoluzione scientifica.

Conclude con un plauso all'armonizzazione della normativa, evidenziando che l'esistenza di norme divergenti, in tale delicata materia, può non solo pregiudicare la protezione dei lavoratori, ma anche distorcere il corretto funzionamento del mercato unico.

Il senatore GAETTI (*M5S*) si associa alle considerazioni appena svolte, rimarcando l'importanza dell'armonizzazione normativa e dell'aggiornamento della disciplina alla luce dell'evoluzione scientifica.

Soggiunge che l'atto in esame è in corso di scrutinio anche da parte dei Parlamenti di altri Stati membri e che non sono sin qui state rilevate criticità di sorta.

Segnala l'opportunità di una riflessione sugli effetti dell'esposizione dei lavoratori ad una pluralità di agenti potenzialmente lesivi, ai fini della definizione dei valori limite, nonché sulla necessità di prevedere ulteriori ammodernamenti della disciplina alla luce di successive evoluzioni di carattere tecnico scientifico.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), dopo aver ringraziato la relatrice, esprime il convincimento che l'atto in esame persegue condivisibili finalità di prevenzione e possa quindi avere un impatto positivo non solo sulla salute dei lavoratori, ma anche sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, che vedrebbero attenuati gli oneri finanziari derivanti dalle malattie professionali e dagli incidenti sul lavoro.

La PRESIDENTE comunica che la conclusione dell'esame avrà luogo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Romano ha riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, il proprio emendamento 9.26, e che la senatrice Anitori ha ritirato gli emendamenti 7.6 e 12.6.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224**

9.26 (testo 2)

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, COMPAGNONE,
SCAVONE

Al comma 5, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti» con le seguenti: «dinanzi alla Corte dei Conti».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 199

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Sottocommissione per i pareri

63^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306): rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

234^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALÌ. – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole

(512) DE POLI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(828) *Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ ed altri. – Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) *RANUCCI ed altri. – Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) *SANTANGELO ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente MARINELLO fa presente che il relatore Mancuso, che non può intervenire nella seduta odierna perché relatore su un altro provvedimento in Commissione affari costituzionali, ha comunicato l'intenzione di presentare alcune proposte emendative che fanno sintesi di emendamenti già presentati.

Preso atto delle circostanze propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria**195^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio 2016.

Il Presidente CHITI comunica che, allo scadere del previsto termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2015, sono pervenuti 238 emendamenti e 23 ordini del giorno, allegati all'odierno resoconto, che saranno trasmessi immediatamente alla Commissione Bilancio.

Nel ricordare che rimane fermo, per giovedì 9 giugno, alle ore 14,00, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fa presente che, a seguito di un attento vaglio dei consueti parametri che regolano l'ammissibilità, poiché gli emendamenti presentati apportano modifiche al testo pervenuto alla Camera dei deputati, essi vanno considerati come ammissibili.

Il PRESIDENTE ricorda, inoltre, che, tra le Commissioni politiche UE di Camera e Senato, esiste, almeno dall'inizio della corrente legislatura, una sorte di «buona pratica» reciproca secondo cui il provvedimento di recepimento della normativa europea che una Camera esamina e licenzia in prima lettura non è, tendenzialmente, mutato dall'altra Camera, allo

scopo precipuo di procedere ad un celere adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, onde evitare un accresciuto contenzioso con le istituzioni dell'Unione europea.

Pertanto, senza nulla togliere alla *vis* legislativa propria di ciascun parlamentare, si sente di suggerire, con riferimento al disegno di legge in oggetto, di addivenire, ove possibile, ad una trasformazione degli emendamenti proposti in appositi ordini del giorno di indirizzo al Governo, anche in considerazione della circostanza per cui è stata annunciata la prossima presentazione, in Senato e, quindi, in prima lettura, della nuova legge di delegazione europea, ove sarà possibile inserire, senza alcun tipo di ostacolo, qualsivoglia modifica normativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (n. COM (2016) 194 definitivo)
(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra la proposta in titolo, ricordando che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte «frontiere intelligenti», comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES – *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP – *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l'ingresso o l'uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen. Rileva, inoltre che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell'elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, e una proposta rivista sulle conseguenti modifiche da apportare al codice frontiere Schengen (COM(2016) 196), ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati.

Da, quindi, conto di una bozza di osservazioni favorevoli con rilievi per la Commissione di merito, allegata al resoconto della seduta odierna, constatando che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera *a*), e 88, pa-

ragrafo 2, lettera *a*), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, poiché ciascuno Stato membro può controllare solo le proprie frontiere esterne dell'UE, l'obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l'istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, e, peraltro, appare proporzionata sia in termini di costi, sia in termini di tutela dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati, in termini di quantità e di durata di conservazione, superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e raggiungere gli obiettivi.

Con riferimento all'istituenda Guardia costiera e di frontiera europea, prevista dalla proposta di regolamento COM(2015) 671, attualmente in fase di esame da parte del legislatore europeo, ritiene opportuno prevedere le necessarie forme di coordinamento, con particolare riguardo al Sistema di scambio di informazioni, di cui agli articoli 43 e seguenti della citata proposta, che dovrà essere elaborato e gestito dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, destinata a sostituire Frontex.

Auspica, infine, che accanto al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, presupposto necessario per il buon funzionamento del sistema di Schengen di libera circolazione interna, l'Unione europea metta in atto, sulla base delle proposte formulate dal Governo italiano con il cosiddetto *Migration Compact*, una efficace azione esterna volta a fronteggiare la pressione migratoria sin nei Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) chiede lumi sull'istituenda Agenzia informatica europea che, da quanto ha compreso, dovrebbe avere la missione di svolgere un «controllo superiore agli Stati» in materia di gestione delle frontiere dell'Unione europea.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), considerata la rilevanza della materia in esame, auspica un approfondimento ed una maggiore ponderazione della stessa da parte della 14^a Commissione.

Dopo che il relatore MARAN (*PD*) ha ribadito che, con la proposta di regolamento in titolo, l'Unione intende armonizzare, attraverso ulteriori

strumenti tecnologici, il controllo delle frontiere esterne dell'UE, non sostituendosi, di tal guisa, agli Stati membri, il PRESIDENTE, nel dichiarare conclusa la discussione generale, propone di rinviare la votazione della bozza di osservazioni alla successiva seduta odierna, che avrà luogo alle ore 13,00.

Conviene la Commissione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (n. COM (2016) 196 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (*PD*) introduce la proposta di regolamento in titolo, strettamente connessa alla proposta n. 194 e dà conto di una bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi, allegata al resoconto della seduta odierna, secondo cui la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne.

Il principio di sussidiarietà è chiaramente rispettato in quanto l'obiettivo di apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi/uscite EES non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen). Inoltre, anche lo stesso obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l'istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda, infine, il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore URAS (*Misto*) condivide l'esigenza di approfondimento delle tematiche regolate dal suddetto progetto legislativo europeo, analogamente a quanto emerso nella precedente disamina dell'atto comunitario n. 194.

In particolare, stigmatizza l'orientamento prevalente, tipico dell'Unione europea, che trapela da tali provvedimenti, mossi, essenzialmente, da intenti «difensivi» e di chiusura rispetto agli epocali fenomeni migratori in atto, che investono, soprattutto, il fronte sud del continente europeo.

Si tratta, a suo modo di vedere, di provvedimenti «tamponi» che mirano a rafforzare solamente l'azione di contenimento, alle frontiere esterne

dell'Unione, di movimenti migratori che si rivelano vieppiù tragici e che non contengono soluzioni eziologiche di una problematica che, pur tuttavia, è stata affrontata in maniera positiva dalla proposta del Governo italiano denominata «*Migration compact*».

A tale ultimo riguardo, il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea il valore innovativo del citato documento italiano, il quale preconizza, per la prima volta, il trasferimento di ingenti risorse finanziarie sul territorio, ossia in Africa, allo scopo di drenare l'arrivo di richiedenti asilo e di profughi economici in Europa.

Il PRESIDENTE, quindi, analogamente da quanto stabilito in merito all'atto comunitario n. 194, nel dichiarare chiusa la discussione generale relativa al presente provvedimento, ne rinvia la votazione all'odierna seduta delle ore 13,00.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (n. COM (2016) 202 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MOLINARI (*Misto*) introduce l'atto in parola, spiegando che esso prevede il rifinanziamento del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (*European Financial Reporting Advisory Group*, EFRAG), che è il consulente tecnico della Commissione europea per quanto riguarda le questioni di contabilità, per un importo pari a 13.831.000 euro per gli anni 2017-2020.

Conseguentemente, dà lettura di un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi, allegato al resoconto odierno, per cui la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di armonizzazione delle regole di informativa finanziaria e revisione contabile a livello europeo e mondiale, essenziale per il buon funzionamento dei mercati dei capitali, che richiede un organismo consultivo indipendente con capacità e competenze adeguate, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda, infine, il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Peraltro, il finanziamento aggiuntivo di 13,831 milioni di euro, previsto dalla proposta di regolamento, relativo al quadriennio 2017-2020, considerato annualmente risulta inferiore di circa il 35 per cento rispetto al finanziamento 2014-2016.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nell'esprimere l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sullo schema di osservazioni testè illustrato, ritiene auspicabile, alla luce del Gruppo consultivo di cui alla mentovata proposta di regolamento, svolgere una disamina in dettaglio degli innumerevoli comitati o organismi che proliferano nella vasta galassia istituzionale dell'Unione europea.

Tale esigenza è condivisa anche dal senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) il quale, aggiunge la propria perplessità circa l'opportunità della creazione di tali gruppi e la loro successiva efficacia di funzionamento.

Anche secondo il relatore, senatore MOLINARI (*Misto*), sarebbe utile effettuare una ricognizione complessiva dei comitati che operano entro il quadro istituzionale dell'Unione europea.

Secondo il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), la ricognizione in parola si rende opportuna anche perché, in effetti, si è colti da una sostanziale frustrazione di fronte al lavoro eminentemente burocratico che viene svolto dai suddetti gruppi ristretti, i quali, molto spesso, si limitano a formulare dei responsi anodini, di dubbia utilità per gli Stati membri.

Il PRESIDENTE, quindi, nel riassumere gli orientamenti emersi durante la discussione, chiede agli Uffici di Segreteria della Commissione di attivarsi affinché, dopo l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2015, la stessa Commissione possa fare il punto sulla situazione dei comitati e, soprattutto, sulle risposte che le Istituzioni europee forniscono ai pareri espressi dal Senato in fase ascendente.

Successivamente, dopo aver verificato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni predisposto dal relatore.

La Commissione approva.

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere su emendamenti non ostativo)

Il senatore MIRABELLI (*PD*) dà conto degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione giustizia per i disegni di legge

nn. 2067 e connessi, volto ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento processuale penale, richiamando il parere reso il 4 maggio 2016 sul testo del disegno di legge n. 2067.

Formula, infine, uno schema di parere non ostativo per la Commissione di merito che è allegato alla seduta odierna.

I senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*), in rappresentanza dei rispettivi Gruppi parlamentari, dichiarano il voto di astensione sullo schema di parere del relatore.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione la bozza di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,15.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM(2016) 194 DEF.

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte «frontiere intelligenti», comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES – *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP – *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l'ingresso o l'uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;

rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell'elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto – sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull'uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica – la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, e una proposta rivista sulle conseguenti modifiche da apportare al codice frontiere Schengen (COM(2016) 196), ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;

considerato che l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite di cittadini di Paesi terzi, dallo spazio Schengen dell'UE, consente di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, e allo stesso tempo consente un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuoritermine, rafforzando la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità;

considerato, in particolare, che:

– l'istituzione dell'EES prevede di sostituire la timbratura con un sistema che consentirà di velocizzare i controlli di frontiera, facilitare il controllo sulla durata del soggiorno, informazioni precise sui respingimenti già emessi, e la possibilità di controlli di frontiera automatizzati. Attualmente, infatti, per i soggiornanti di breve periodo (90 giorni) cittadini di Paesi terzi viene apposto un timbro sul documento di viaggio, in base al quale è possibile calcolare la durata del soggiorno e verificare che questo non si prolunghi oltre il termine autorizzato. Il timbro risulta, tuttavia, spesso illeggibile o di difficile interpretazione. Analoga difficoltà è riscon-

trata dalle autorità consolari che devono trattare le domande di visto e stabilire la legittimità di precedenti visti sulla base dei timbri che figurano sul documento di viaggio;

– la proposta assicura l'interoperabilità fra il nuovo sistema EES e il sistema di informazione sui visti (VIS – *Visa Information System*), aumentando l'efficienza e la rapidità nelle verifiche di frontiera e riducendo i casi di duplicazione del trattamento dei dati personali. In tal senso si pone anche la proposta di fissare a cinque anni il periodo di conservazione dei dati;

– per quanto riguarda gli identificatori biometrici, mentre le proposte del 2013 prevedevano dieci impronte digitali, la proposta riveduta suggerisce una combinazione di quattro impronte digitali e dell'immagine del volto, consentendo una sufficiente precisione nelle verifiche e nelle identificazioni, mantenendo al contempo il volume dei dati a un livello ragionevole e permettendo di accelerare i controlli di frontiera e di usare più ampiamente i sistemi *self-service* ai valichi di frontiera, la cui installazione è facoltativa per gli Stati membri. L'immagine del volto consente, poi, di verificare, in modo automatico, rapido e affidabile, all'ingresso successivo, se la persona sottoposta al controllo di frontiera è già registrata nell'EES;

– le autorità di polizia degli Stati membri ed Europol potranno, a determinate condizioni, accedere ai dati del EES, con notevoli benefici per il buon funzionamento delle loro indagini.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 8 della proposta, ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti, comprese le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti per l'immigrazione – il cui personale debitamente autorizzato ha accesso all'EES ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati – e le comunica a eu-LISA (*EU Large-Scale IT Systems Agency*), l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

– per quanto riguarda i costi, le proposte del 2013 prevedevano un importo indicativo di 1,1 miliardi di euro, mentre il sistema unico di cui alla proposta in oggetto stima a 480 milioni di euro l'importo necessario,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;

per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, poiché ciascuno Stato membro può controllare solo le proprie frontiere esterne dell'UE, l'obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi

di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l'istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Peraltro, la proposta appare proporzionata sia in termini di costi, sia in termini di tutela dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati, in termini di quantità e di durata di conservazione, superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e raggiungere gli obiettivi;

con riferimento all'istituenda Guardia costiera e di frontiera europea, prevista dalla proposta di regolamento COM(2015) 671, attualmente in fase di esame da parte del Legislatore europeo, si ritiene opportuno prevedere le necessarie forme di coordinamento, con particolare riguardo al Sistema di scambio di informazioni, di cui agli articoli 43 e seguenti della citata proposta, che dovrà essere elaborato e gestito dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, destinata a sostituire Frontex;

si auspica, infine, che accanto al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, presupposto necessario per il buon funzionamento del sistema di Schengen di libera circolazione interna, l'Unione europea metta in atto, sulla base delle proposte formulate dal Governo italiano con il cosiddetto *Migration Compact*, una efficace azione esterna volta a fronteggiare la pressione migratoria sin nei Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM(2016) 196 DEF.

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte «frontiere intelligenti», comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES – *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP – *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l'ingresso o l'uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;

rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell'elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto – sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull'uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica – la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;

considerato che la proposta in titolo, che sostituisce la proposta del 2013, integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e all'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS – *Visa Information System*);

considerato, in particolare, che le principali modifiche al codice frontiere Schengen riguardano:

– disposizioni volte a specificare le categorie di persone e di dati il cui inserimento nel sistema EES è previsto o escluso, nonché le procedure relative alla verifica dei documenti di viaggio, del visto e all'accesso al sistema di informazione sui visti (VIS);

– disposizioni relative all'uso dei sistemi di controllo automatizzati, nonché di programmi nazionali di facilitazione che possono essere istituiti dagli Stati membri su base volontaria;

– l'eliminazione dell'obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita sui documenti di viaggio

dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata (salvo che in caso di respingimento);

– la presunzione di soggiorno irregolare in mancanza delle adeguate registrazioni nell'EES e la possibilità di confutare tale presunzione mediante elementi di prova attendibili;

– disposizioni relative a un periodo transitorio nei sei mesi successivi all'entrata in funzione dell'EES e relative i casi in cui un cittadino di Paese terzo il cui attraversamento della frontiera è soggetto a registrazione nell'EES sia entrato nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscito prima dell'entrata in funzione del sistema;

– la registrazione nell'EES dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;

il principio di sussidiarietà è chiaramente rispettato in quanto l'obiettivo di apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi/uscite EES non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen). Inoltre, anche lo stesso obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l'istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTO-
POSTO AL PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM(2016)
202 DEF.**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso prevede il rifinanziamento del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (*European Financial Reporting Advisory Group*, EFRAG), che è il consulente tecnico della Commissione europea per quanto riguarda le questioni di contabilità, per un importo pari a 13.831.000 euro per gli anni 2017-2020;

ricordato che, nel 2009, con la decisione n. 716/2009/CE, è stato istituito un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, rinnovato per il periodo 2014-2020 con il regolamento (UE) n. 258/2014, a beneficio dell'EFRAG, della Fondazione IFRS (*International Financial Reporting Standards*) e del *Public Interest Oversight Board* (PIOB).

considerato che con il regolamento del 2014, il finanziamento dell'EFRAG è stato limitato al periodo 2014-2016, a causa delle incertezze legate alla riforma della sua *governance*, conclusasi con l'approvazione del nuovo statuto e del nuovo regolamento interno. La riforma ha rafforzato la legittimità e la rappresentatività dell'EFRAG e ha istituito il nuovo organo decisionale, il consiglio, nel quale sono rappresentati in maniera equilibrata interessi pubblici e privati;

considerato che la riforma dell'EFRAG è entrata in vigore il 31 ottobre 2014 e che, pertanto, la proposta di regolamento in titolo prevede di prorogare il finanziamento per il periodo 2017-2020, nell'ambito del programma dell'Unione previsto dal citato regolamento (UE) n. 258/2014, con uno stanziamento aggiuntivo a valere sulla rubrica «Crescita intelligente e inclusiva» del Quadro finanziario pluriennale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di armonizzazione delle regole di informativa finanziaria e revisione contabile

a livello europeo e mondiale, essenziale per il buon funzionamento dei mercati dei capitali, che richiede un organismo consultivo indipendente con capacità e competenze adeguate, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Peraltro, il finanziamento aggiuntivo di 13,831 milioni di euro, previsto dalla proposta di regolamento, relativo al quadriennio 2017-2020, considerato annualmente risulta inferiore di circa il 35 per cento rispetto al finanziamento 2014-2016.

PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2067

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione giustizia per i disegni di legge nn. 2067 e connessi, volto ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento processuale penale;

richiamato il parere reso il 4 maggio 2016 sul testo del disegno di legge n. 2067;

rilevato che:

– gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6 consentono lo svolgimento di attività sotto copertura per l'accertamento dei reati di corruzione, in linea con la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (nell'ambito del Consiglio d'Europa), che ritiene opportuna la previsione di specifiche misure per la raccolta delle prove, tenuto conto delle difficoltà che normalmente si incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose (articolo 23). La medesima scelta sottesa agli emendamenti in esame era stata compiuta nella XV legislatura con l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge governativo (A.C. 3286, presentato il 4 dicembre 2007), che accompagnava la ratifica della citata Convenzione. Quel disegno di legge non fu approvato, mentre la Convenzione fu ratificata solo con legge 28 giugno 2012, n. 110, ma senza la previsione delle operazioni sotto copertura;

– gli emendamenti da 3.0.9 a 3.0.14, recanti norme di contrasto ai reati in materia agroalimentare (agropirateria, contraffazione, agromafie e tutti i reati connessi) erano stati in parte già presentati nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge europea 2015 (A.S. 2228) e, in quella sede, il 10 maggio 2016, erano stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.200, accolto dal Governo, con il quale si è impegnato il Governo a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi, *«anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria»*;

– gli emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 7 a 12, ivi inclusi gli emendamenti dei relatori 7.1000, 8.1000, 9.1000 e 10.1000 incidono sulla disciplina della prescrizione. Su tale aspetto, si richiama il parere già reso da questa Commissione sul testo del disegno di legge n. 2067, in cui si erano richiamati gli orientamenti della Commissione europea, compendati nel documento SWD(2016), del 26 febbraio

2016, e nella raccomandazione specifica relativamente al 2015, volti a raccomandare all'Italia una revisione organica dell'istituto della prescrizione quale strumento per la lotta contro la corruzione;

– l'emendamento 30.0.1 introduce modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna a seguito di accertamento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'inosservanza dell'articolo 6 CEDU sul diritto a un equo processo. L'emendamento 30.0.2 mira alla revoca della sentenza di condanna quando la Corte dei diritti dell'uomo abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti in esame con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

G/2345/1/14

LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c*), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo:

a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

G/2345/2/14

ARRIGONI, CANDIANI

La Commissione,

premessi che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie – *vettori prioritari* – in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'ecosistema marino,

impegna il Governo:

a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'ecosistema marino.

G/2345/3/14

CANDIANI

La Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.»;

premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b*) prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando ne la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzietà e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzietà garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

G/2345/4/14

CANDIANI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015». premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G/2345/5/14

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani;

impegna, quindi, il Governo:

a garantire su tutto il suolo nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e prevedere l'eventuale indicazione della presenza di tali sostanze sulle etichette dei prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

G/2345/6/14

DONNO

La commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 del 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agro alimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agro alimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

impegna il Governo:

a porre in essere, presso le competenti sedi, azioni concrete al fine di pervenire alle opportune modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agro alimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

G/2345/7/14

DONNO

La commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agro alimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

impegna il Governo:

a porre in essere una specifica normativa volta a stabilire che l'impiego della denominazione «Made in Italy» possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

G/2345/8/14

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

«Hacking Team» è una società di *information technology* con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti di tutto il mondo: sono stati costruiti rapporti e relazioni anche a diretto riporto del Presidente degli Stati Uniti d'America, lavorando con NSA, CIA ed FSI;

i suoi sistemi di controllo remoto (RCS Galileo) permettono di monitorare le comunicazioni degli utenti di *internet*, decifrare i loro *file* e le loro *e-mail* criptati, registrare le conversazioni telefoniche, Skype e altre comunicazioni Voice over IP, di attivare a distanza microfoni e videocamere sui computer presi di mira, tenere sotto controllo telefoni cellulari (telefonate, rubriche, sms, spostamenti, calendari, eccetera), di leggere e rilevare anomalie nel mondo dei *social network*;

la società è stata criticata per aver fornito tali servizi a Governi scarsamente rispettosi dei diritti umani;

sin dal 2012 gli strumenti di *Hacking Team* Srl sono stati associati a numerosi attacchi a dissidenti politici, giornalisti e difensori dei diritti umani, in almeno 21 Paesi;

Hacking team dichiara di essere in grado di disabilitare i *software* distribuiti in caso di uso non etico, tuttavia, la società, posta dinanzi a prove stringenti che dimostravano l'utilizzo dei suoi strumenti da parte di Governi accusati di sistematiche violazioni dei diritti umani, ha sostanzialmente deciso di non confermare o negare le accuse;

secondo il *report* pubblicato da «*Privacy international*», del febbraio 2016, *Hacking Team* avrebbe venduto sofisticati strumenti di controllo remoto alla *Technical research department* (TRD), un'unità segreta legata al servizio generale di *intelligence* egiziano;

in tale *report*, *Hacking Team* sostiene di avere l'autorizzazione delle autorità italiane alle vendite in Egitto;

premessò altresì che:

la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale del Ministero dello sviluppo economico il 3 aprile 2015 ha effettivamente rilasciato un'autorizzazione globale individuale alla società *Hacking Team* Srl per esportare il Remote Control System Solution «Galileo», ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

tale prodotto è ascrivibile alla categoria 4A005 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che annovera al suo interno: «i sistemi, le apparecchiature e le loro componenti appositamente progettati o modificati per la generazione, il funzionamento, la consegna di, o la comunicazione con il "software di intrusione"»;

l'autorizzazione è stata concessa per diversi Paesi terzi tra i quali particolare menzione meritano: l'Egitto, l'Iraq, il Kuwait e l'Arabia Saudita;

considerato che:

a seguito dell'uccisione del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, trovato morto mercoledì 3 febbraio 2016 ai margini dell'autostrada tra El Cairo e Alessandria, molte fonti giornalistiche hanno affermato che a determinare il sequestro e l'uccisione dello studente sarebbero stati i contatti e i numeri di cellulare presenti sul cellulare;

in proposito, l'atto di sindacato ispettivo n. 3-02622 Pubblicato il 25 febbraio 2016, nella seduta n. 582 del Senato della Repubblica chiedeva, tra l'altro, quali fossero state le verifiche fatte e le motivazioni per l'autorizzazione e se il Governo avesse verificato a quale organizzazione governativa egiziana fosse destinato;

il 31 marzo 2016 la citata Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato formalmente alla *Hacking Team* Srl e alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, Ufficio analisi dei Rischi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la revoca con decorrenza immediata dell'autorizzazione globale individuale PCI/8076 riferita, appunto, al *software* Galileo;

la motivazione addotta si basa sulle: «mutate situazioni politiche in alcuni dei citati Paesi»;

tuttavia, nella summenzionata comunicazione la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale specifica che la *Hacking Team* potrà continuare ad esportare il *software* Galileo avvalendosi dell'autorizzazione specifica individuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2003;

considerato altresì che:

l'ordinamento italiano, tramite la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», all'articolo 1, commi 5 e 6, vieta espressamente l'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, quando tali azioni siano, tra l'altro, in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali, verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

per contro, la normativa nazionale disciplinante l'esportazione di tecnologia a duplice uso, con specifico riferimento al succitato decreto legislativo n. 96 del 2003, non reca un esplicito divieto ad esportare queste tecnologie a Governi responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

difatti, né i criteri di rilascio delle diverse autorizzazioni all'esportazione, né quelli sottesi alle procedure di diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione (previsti dall'articolo 8), prevedono un riferimento al rispetto e alla tutela dei diritti umani;

il provvedimento in esame, all'articolo 7, reca: «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, in riferimento all'articolo in commento afferma che il decreto legislativo che sarà successivamente adottato mira ad introdurre misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, in materia di embarghi e restrizioni commerciali di qualunque tipo, di commercio di strumenti di tortura, ma non tratta dei materiali previsti dalla citata legge 9 luglio 1990, n. 185;

oltre all'aggiornamento e alla necessaria omogeneizzazione dell'impianto sanzionatorio si intende, al contempo, innovare la materia attraverso i seguenti elementi, quale un attento equilibrio tra il diritto a esportare merci e servizi, nel quale si realizza la più ampia libertà d'iniziativa economica privata, e considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. Il paradosso del *dual use*, ad esempio, è proprio la necessità di preservare l'attività d'impresa in un ambiente più sicuro possibile, ma spesso Paesi o destinatari con evidenti (o subdoli) fini terroristici possono creare problemi che occorre prevenire e questo è possibile con le norme in esame;

tuttavia, il dossier 283/3 del Servizio studi del Senato della Repubblica evidenzia la vaghezza dei criteri direttivi contenuti nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del citato articolo 7;

impegna il Governo a:

prevedere l'inserimento, nella normativa nazionale disciplinante l'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, di un esplicito riferimento al rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali, in linea con quanto già previsto per l'esportazione di armamenti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

impedire il rilascio di qualsiasi tipo di autorizzazione per la vendita di sistemi di controllo remoto verso Governi responsabili di accertate violazioni del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo.

G/2345/9/14

CANDIANI

La Commissione,

premessi che:

all'articolo 7, il provvedimento prevede attualmente che spetti al Governo il compito di emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

all'imposizione del regime sanzionatorio decretato contro la Russia dall'Unione europea non tutti i Paesi dell'Unione hanno dato la stessa ferma attuazione del nostro Paese. Risulta anzi vero il contrario;

non sarebbe quindi saggio colpire con eccessiva durezza gli imprenditori del nostro Paese che reagissero al pericolo di perdere quote di mercato a causa del comportamento meno virtuoso di altri Stati meno virtuosi nell'imporre il rispetto delle sanzioni;

l'esportazione di materiali proliferanti ha invece gravissime ripercussioni sulla sicurezza internazionale e deve pertanto essere scoraggiata in modo deciso;

sarebbe quindi opportuno differenziare i regimi penale ed amministrativo di punizione per l'eventuale violazione degli embarghi commerciali da quelli che colpiranno la ben più grave collaborazione alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;

impegna il Governo:

a tener conto del diverso grado di gravità che hanno le violazioni degli embarghi commerciali e quelle dei regimi di controllo delle esportazioni dei beni suscettibili di essere impiegati nella produzione di armi di distruzione di massa da parte di Stati cosiddetti canaglia, in modo tale da colpire più duramente queste ultime.

G/2345/10/14

CONSIGLIO, CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 8, delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo

a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

G/2345/11/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei *default* o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento, nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto, di un ulteriore principio di delega che tenga conto dei principi e criteri direttivi esplicitati in premessa.

G/2345/12/14

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici «eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles;

impegna il Governo:

a prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

G/2345/13/14

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premesso altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che il limitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici;

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione

persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

G/2345/14/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea – legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera g), all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti *internet* di confronto;

la lettera l) dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti *internet* per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito *internet* di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel

modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

G/2345/15/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

G/2345/16/14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario pone in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il

loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *prea-ter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

G/2345/17/14

CANDIANI, STEFANI

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

G/2345/18/14

GAMBARO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014 I 26 IUE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea. Peraltro, la direttiva fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i principi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e non anche la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, e si riferiscono alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva;

i requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

tra i principi e i criteri direttivi specifici da adottare in sede di recepimento, la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 20 specifica che in sede di recepimento si dovrà provvedere alla riforma dell'attività di riscossione dei diritti della SIAE, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, in particolare in riferimento all'attività dei mandatari territoriali;

in relazione ai mandatari, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, i principi e criteri direttivi dispongono che si dovranno garantire modalità di selezione pubblica trasparenti, sulla

scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato; una distribuzione territoriale equa e proporzionata, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, nonché la mancanza di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

la successiva lettera *n*), comma 1, del medesimo articolo 20, prevede la ridefinizione dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le esigenze rappresentate dal mercato, prevedendone la conseguente riforma;

si ritiene opportuno rafforzare ulteriormente i requisiti di professionalità e di onorabilità dei mandatari territoriali, nonché la loro terzietà nei confronti dei portatori di interessi e della stessa utenza;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di recepimento della direttiva 2014/26/UE, riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali, di cui all'articolo 20 del provvedimento in esame, e comunque in sede di predisposizione dei criteri direttivi specifici del prossimo disegno di legge di delegazione europea 2016 la cui presentazione è fissata entro il 31 luglio 2016, che i mandatari territoriali siano obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

G/2345/19/14

LIUZZI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfronta-

liera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi
- alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatarî territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché

soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

– al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

– nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione alla lettera n) del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c. a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

G/2345/20/14

LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;
- alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla

distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

– alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

– il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

– al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

– nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione alla lettera n) del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c. a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

G/2345/21/14

MONTEVECCHI, CRIMI

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

G/2345/22/14

CANDIANI

La commissione,

premessso che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on fine* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che

oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrizzazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

G/2345/23/14

CANDIANI

La commissione,

premesso che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

Art. 1.**1.1**

BOTTICI

All'allegato B, sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

1.2

URAS

All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

1.3

URAS

All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

1.4

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

Art. 3.**3.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,» , inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

3.2

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

3.3

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

3.4

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

3.5

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

3.6

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

3.7

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.8

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» aggiungere le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

3.9

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» aggiungere le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.11

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.12

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere i seguenti:

«d-bis) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure di controllo ed eradicazione».

Art. 4.**4.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;*

b) *eliminare le parole: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

4.2

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

4.3

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

4.4

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

4.5

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

4.6

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«0d) La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere e) ed f);».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le lettere e) ed f),».

4.7

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Art. 5.

5.1

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

5.2

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

5.3

RUTA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

5.4

CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

5.5

RUTA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

5.6

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», inserire, in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

5.7

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritaria-

mente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.8

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

5.9

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo,

ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.10

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

5.11

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» aggiungere le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

5.12

CANDIANI

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» aggiungere le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

5.13

FATTORI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «o, se diverso,» con la seguente: «e».

5.14

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

5.15

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

5.16

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

5.17

CANDIANI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

5.18

DONNO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nonché l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, le informazioni circa le*

fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;».

5.19

DE PETRIS, URAS

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.20

DE PETRIS, URAS

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine della materia prima agricola per gli alimenti mono-ingrediente, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nelle filiere di lavorazione, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.21

CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;».

5.22

CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

5.23

FATTORI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) prevedere, nel rispetto delle normative comunitarie, per i prodotti alimentari destinati al mercato nazionale l'indicazione sull'etichetta della provenienza delle materie prime utilizzate».

5.24

DONNO

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;».

5.25

FATTORI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, in applicazione dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione».

5.26

CANDIANI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.27

DE PETRIS, URAS

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169 del 2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di predisporre un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme ed omogenea a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.».

5.28

CANDIANI

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» aggiungere le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.».

5.29

DE PETRIS, URAS

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.».

5.0.1

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del regolamento (UE) n.1151 del 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012)

1. Al fine valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti immessi in commercio direttamente dagli agricoltori e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura l'identificazione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione commercializzati in vendita diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede

il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle regioni di un albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello stato e delle regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7.

7.1

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: « n. 234,» «aggiungere le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere parlamentare».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto

per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

7.9

URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.10

COTTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.11

CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

7.12

URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.13

COTTI

Al comma 1 sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

7.14

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) allo scopo di rafforzare l'efficacia e la coerenza del regime di controllo strategico delle esportazioni, garantendo un livello di sicurezza e un'adeguata trasparenza senza ostacolare la competitività e il commercio legittimo dei prodotti a duplice uso, adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;».

7.15

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

7.16

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo, tutelando altresì la morale pubblica;».

7.17

ORELLANA

Al comma 2, lettere b), c) ed f), dopo le parole: «merci che potrebbero essere utilizzate», inserire le seguenti: «, anche indirettamente.».

7.18

URAS

Al comma 2 lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.19

COTTI

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.20

URAS

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

7.21

COTTI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.22

ORELLANA

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: «, con riduzione degli oneri», a:«strumenti autorizzativi semplificati».

7.23

COTTI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

7.24

URAS

Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

7.25

COTTI

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabile» con le seguenti: «da adottare».

7.26

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

7.27

URAS

*Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «pre-
via individuazione specifica nell'ambito dello schema di decreto trasmesso
per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti dei prodotti a du-
plice uso – non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 428 del 2009 – da sottoporre alle procedure di cui alla presente
lettera».*

7.28

COTTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso – non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 – da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.29

COTTI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.30

URAS

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.31

COTTI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.32

CANDIANI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

7.33

CANDIANI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

7.34

COTTI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.35

URAS

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.36

COTTI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.37

CANDIANI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

7.38

COTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al

comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

7.39

URAS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

Art. 8.

8.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.2

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» aggiungere le seguenti: «e complemento».

8.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

8.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*«a-bis) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un’informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».*

8.6

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione di strumenti a garanzia di un’adeguata rappresentanza e di un’effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

8.7

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

8.8

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

8.9

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

Art. 9.**9.10**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

9.1

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associa-

zioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».

9.2

DE PETRIS

Al comma 2 lettera a) sostituire la parola: « criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

9.3

URAS, DE PETRIS

Al comma 2 lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

9.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

9.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «siano».

9.6

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

9.7

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

Art. 10.**10.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

10.2

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

10.3

BOTTICI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2. *alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3. *alla lettera e), dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

10.4

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» *inserire le seguenti:* «, con un proprio rappresentante,».

10.5

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante.».

10.6

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» inserire le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma.».

10.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Al comma 2, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

10.8

BOTTICI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo.».

10.9

BOTTICI

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento.».

10.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IV ASS, della COVIP e dell'AGCM».

10.11

LIUZZI

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia.»

Art. 11.**11.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

11.2

URAS

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento»;

11.3

URAS

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia

e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

11.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.5

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

11.6

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.7

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

11.8

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

11.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

- 1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;
 - 2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
-

11.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

- 1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposi-

zioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.12

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

11.13

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.14

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c*) del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.15

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

Art. 12.**12.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

12.2

ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere una detrazione fiscale, pari al 3 per cento del totale transato annuo, per i consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronico per acquisti presso esercenti commerciali, con il duplice obiettivo di limitare i costi direttamente connessi all'utilizzo e alla gestione del contante e ridurre l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

12.3

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

n-ter) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;

Consequentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall’attuazione del primo comma, con l’esclusione di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*) andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell’imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

12.4

LIUZZI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l*) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

12.5

LIUZZI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l*) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

a) Per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

b) A decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

Art. 13.**13.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

Art. 14.**14.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

14.2

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

14.3

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

14.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla

tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

14.5

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.6

BOTTICI

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE».

14.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

14.8

BOTTICI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» aggiungere le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

14.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i pro-

dotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

14.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

14.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

14.12

BOTTICI

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».

14.13

BOTTICI

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

14.14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

14.15

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 15.**15.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le parole: «interessi legittimi».

15.2

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) *prima della parola: «dichiarare» premettere le seguenti: «in relazione agli obblighi di trasparenza»;*

b) *dopo le parole: «direttiva (UE) 2015/849» aggiungere le seguenti: «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».*

15.3

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust.».

15.4

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale.».

15.5

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) *dopo le parole:* «prevedere che, per i *trust*,», *inserire le seguenti:* «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai *trust*,»;

b) *dopo le parole:* «in un'apposita sezione», *inserire le seguenti:* «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

- 1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
 - 2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
 - 3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».
-

15.6

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o *trust*» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;
- b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

d) ricoprire la posizione di «trustee» in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;».

15.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

Art. 16.

16.1

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

16.2

FATTORI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti» aggiungere le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

Art. 17.**17.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

17.2

FATTORI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente» con le seguenti: «di sei mesi».

Art. 18.**18.1**

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

18.2

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

18.3

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

18.4

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 234» inserire le seguenti parole: «installato a bordo delle navi UE».

18.5

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 234» inserire le seguenti parole: «anche per vigilare sulle condizioni per l'apposizione del marchio di conformità».

18.6

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «alla direttiva» inserire le seguenti parole: «in materia di obblighi degli operatori economici del settore».

18.7

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

18.8

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

18.9

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

18.10

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

Art. 19.**19.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

19.2

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

19.3

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

19.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti: «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

19.5

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

19.6

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

19.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

19.8

CANDIANI, STEFANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta quote».

19.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

19.10

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

Art. 20.**20.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

20.2

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» sono aggiunte le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.3

ICHINO, PUPPATO, FUCSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;»;

2. *alla lettera m), sostituire le parole: «degli altri organismi di gestione collettiva» con le seguenti: «degli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE» e sostituire le parole da: «, della relazione» fino a: «gestione collettiva» con le seguenti: «e della relazione di trasparenza annuale per gli organismi di gestione collettiva nonché, per quelli»;*

3. *dopo la lettera m), inserire le seguenti:*

«m-bis) garantire che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti;

m-ter) prevedere che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE siano obbligati a mettere a disposizione dei titolari dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti, con cadenza almeno annuale, le informazioni concernenti la gestione dei propri diritti;

m-quater) assicurare procedure che consentano ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, agli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e ad altre parti interessate di notificare alle

autorità competenti, designate a tal fine, attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, al fine di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive».

20.4

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;».

20.5

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE, liberamente scelti;».

20.6

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente

al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

Oa-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

Oa-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

Oa-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

Oa-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

Oa-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

Oa-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

Oa-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

Oa-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e,

qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

Oa-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

Oa-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

Oa-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

Oa-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

Oa-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

Oa-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.7

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

0a-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

0a-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.8

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

20.9

MONTEVECCHI, CRIMI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

20.10

MONTEVECCHI, CRIMI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.11

CANDIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

20.12

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

20.13

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

20.14

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva» con le seguenti: «organismi di gestione collettiva».

20.15

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) assicurare che i titolari dei diritti abbiano diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

a-ter) assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

a-quater) assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta;

a-quiues) assicurare che gli organismi di gestione collettiva consentano ai titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto-giuridico di-

retto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri di godere di un trattamento non discriminatorio».

20.16

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinquies) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

c-sexies) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

c-septies) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

c-octies) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a ge-

stire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

c-nonies) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

20.17

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» aggiungere le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

20.18

CANDIANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

20.19

CANDIANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

20.20

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» aggiungere le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

20.21

CANDIANI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

20.22

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

f-ter) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora

tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

f-quater) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

f-quinquies) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

20.23

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere, per gli organismi di gestione collettiva, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni idonee ad identificare e localizzare i titolari dei diritti i cui importi possono essere distribuiti. Gli importi non distribuibili e la loro destinazione deve essere decisa dall'assemblea dei membri degli organismi di gestione collettiva;».

20.24

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«*g*) stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera *d*), della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

Conseguentemente, all'articolo 71-octies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3-bis.

20.25

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g*) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.26

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.27

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

20.28

CROSIO, CANDIANI

Sopprimere la lettera h).

20.29

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

20.30

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

20.31

MONTEVECCHI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

20.32

MONTEVECCHI

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

20.33

BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

20.34

BLUNDO

Al comma 1 lettera l) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «di esenzione» aggiungere le seguenti: «parziale,»;*
 - b) *dopo le parole: «spettacoli dal vivo» aggiungere le seguenti: «, sotto la loro responsabilità,»;*
 - c) *sopprimere le parole da: «,nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.*
-

20.35

CANDIANI

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

20.36

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere specifiche disposizioni che assicurino che le persone che gestiscono le attività degli organismi digestione collettiva operino nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse, in maniera sana, prudente e appropriata».

20.37

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia attribuito il compito di vigilare sul rispetto della direttiva 2014/26/UE e della normativa nazionale adottata ai sensi del presente articolo, da parte degli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 e sulle condizioni di effettiva concorrenza nel settore, anche imponendo sanzioni efficaci, propor-

zionate e dissuasive per le eventuali violazioni commesse e ad essa notificate».

20.38

LIUZZI, BONFRISCO

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«0n) al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

20.39

CROSIO, CANDIANI

Sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

20.40

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «ridefinire» con la parola: «determinare»;*
 - b) *prima delle parole: «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», inserire le seguenti: «ridefinendo anche quelli».*
-

20.41

BLUNDO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 2014/26/UE» aggiungere le seguenti: «, in particolare con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

20.42

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», sono aggiunte le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

20.43

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

20.44

CROSIO, CANDIANI

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione

dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

20.45

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

20.46

CROSIO, CANDIANI

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

- 1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;
- 2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;
- 3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera o) si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori am-

ministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

20.47

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.48

CROSIO, CANDIANI

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.49

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

20.50

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere politiche e campagne di informazione rivolte ai titolari dei diritti idonee al raggiungimento della piena consapevolezza e conoscenza dei loro diritti e dell'ammontare degli importi derivanti;

n-ter) assicurare che il Governo adotti le misure necessarie ad assicurare che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

n-quater) abrogare espressamente le disposizioni di legge e/o di regolamento che riconoscono in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori l'attività di intermediazione sotto ogni forma, diretta e/o indiretta, dei diritti di sfruttamento delle opere tutelate ovvero dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica, ed in particolare le norme contenute nella legge 633/19411;».

20.51

LIUZZI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Plenaria**196^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che, in attesa dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, e della eventuale presentazione di subemendamenti alle proposte modificative presentate al disegno di legge in titolo, si procede all'illustrazione dei medesimi emendamenti ed ordini del giorno.

Gli ordini del giorno G/2345/1/14, G/2345/2/14, G/2345/3/14, G/2345/4/14, G/2345/5/14, G/2345/6/14 e G/2345/7/14 sono considerati come illustrati.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno G/2345/8/14, spiegando che esso, tra l'altro, mira a responsabilizzare il Governo, al quale viene richiesta la garanzia del rispetto dei diritti umani nella disciplina della normativa nazionale relativa alle tecnologie a duplice uso.

Vengono considerati illustrati anche gli ordini del giorno G/2345/9/14, G/2345/10/14, G/2345/11/14 e G/2345/12/14.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno G/2345/13/14 che sottolinea l'esigenza di incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici e della moneta digitale.

Gli ordini del giorno G/2345/14/14, G/2345/15/14, G/2345/16/14, G/2345/17/14, G/2345/18/14, G/2345/19/14, G/2345/20/14, G/2345/21/14, G/2345/22/14 e G/2345/23/14 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 sono dati per illustrati.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di ritirare gli emendamenti 7.17 e 7.22.

Tutte le proposte emendative riguardanti gli articoli 8, 9 e 10 sono considerate come illustrate, salvo la proposta 10.7, che è brevemente illustrata dal senatore MOLINARI (*Misto*) il quale, con la medesima, auspica che la Banca d'Italia svolga il ruolo di guida delle politiche macroprudenziali d'intesa, però, con il Ministero dello sviluppo economico.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 sono considerati come illustrati.

I senatori ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e MOLINARI (*Misto*) illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 12.2 e 12.3, mentre i restanti emendamenti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Tutti gli emendamenti agli articoli 13 e 14 sono considerati come illustrati, salvo l'emendamento 14.7 di cui da conto brevemente il senatore MOLINARI (*Misto*) .

Tutti gli emendamenti all'articolo 15 vengono considerati illustrati, salvo l'emendamento 15.7 su cui si sofferma il senatore MOLINARI (*Misto*) .

Tutte le proposte modificative riferite agli articoli 17 e 18 sono date per illustrate.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) illustra congiuntamente gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9 e 19.10, laddove gli emendamenti 19.1 e 19.8 sono dati per illustrati.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 20 vengono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (n. COM (2016) 194 definitivo)
(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni predisposta dal relatore allegata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (n. COM (2016) 196 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni predisposta dal relatore, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 9 giugno alle ore 8,30 non avrà luogo. Comunica, altresì, che la seduta pomeridiana di domani si terrà alle ore 14,00 anziché alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 13,35.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 194 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte «frontiere intelligenti», comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES – *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP – *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l'ingresso o l'uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;

rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell'elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto – sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull'uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica – la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, e una proposta rivista sulle conseguenti modifiche da apportare al codice frontiere Schengen (COM(2016) 196), ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;

considerato che l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite di cittadini di Paesi terzi, dallo spazio Schengen dell'UE, consente di abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorarne la qualità, e allo stesso tempo consente un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuoritermine, rafforzando la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità;

considerato, in particolare, che:

– l'istituzione dell'EES prevede di sostituire la timbratura con un sistema che consentirà di velocizzare i controlli di frontiera, facilitare il controllo sulla durata del soggiorno, informazioni precise sui respingimenti già emessi, e la possibilità di controlli di frontiera automatizzati. Attualmente, infatti, per i soggiornanti di breve periodo (90 giorni) cittadini di Paesi terzi viene apposto un timbro sul documento di viaggio, in base al quale è possibile calcolare la durata del soggiorno e verificare che questo non si prolunghi oltre il termine autorizzato. Il timbro risulta, tuttavia,

spesso illeggibile o di difficile interpretazione. Analoga difficoltà è riscontrata dalle autorità consolari che devono trattare le domande di visto e stabilire la legittimità di precedenti visti sulla base dei timbri che figurano sul documento di viaggio;

– la proposta assicura l'interoperabilità fra il nuovo sistema EES e il sistema di informazione sui visti (VIS – *Visa Information System*), aumentando l'efficienza e la rapidità nelle verifiche di frontiera e riducendo i casi di duplicazione del trattamento dei dati personali. In tal senso si pone anche la proposta di fissare a cinque anni il periodo di conservazione dei dati;

– per quanto riguarda gli identificatori biometrici, mentre le proposte del 2013 prevedevano dieci impronte digitali, la proposta riveduta suggerisce una combinazione di quattro impronte digitali e dell'immagine del volto, consentendo una sufficiente precisione nelle verifiche e nelle identificazioni, mantenendo al contempo il volume dei dati a un livello ragionevole e permettendo di accelerare i controlli di frontiera e di usare più ampiamente i sistemi *self-service* ai valichi di frontiera, la cui installazione è facoltativa per gli Stati membri. L'immagine del volto consente, poi, di verificare, in modo automatico, rapido e affidabile, all'ingresso successivo, se la persona sottoposta al controllo di frontiera è già registrata nell'EES;

– le autorità di polizia degli Stati membri ed Europol potranno, a determinate condizioni, accedere ai dati del EES, con notevoli benefici per il buon funzionamento delle loro indagini.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 8 della proposta, ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti, comprese le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti per l'immigrazione – il cui personale debitamente autorizzato ha accesso all'EES ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati – e le comunica a eu-LISA (*EU Large-Scale IT Systems Agency*), l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

– per quanto riguarda i costi, le proposte del 2013 prevedevano un importo indicativo di 1,1 miliardi di euro, mentre il sistema unico di cui alla proposta in oggetto stima a 480 milioni di euro l'importo necessario,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;

per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, poiché ciascuno Stato membro può controllare solo le proprie frontiere esterne dell'UE, l'obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l'istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Peraltro, la proposta appare proporzionata sia in termini di costi, sia in termini di tutela dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati, in termini di quantità e di durata di conservazione, superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e raggiungere gli obiettivi;

con riferimento all'istituenda Guardia costiera e di frontiera europea, prevista dalla proposta di regolamento COM(2015) 671, attualmente in fase di esame da parte del Legislatore europeo, si ritiene opportuno prevedere le necessarie forme di coordinamento, con particolare riguardo al Sistema di scambio di informazioni, di cui agli articoli 43 e seguenti della citata proposta, che dovrà essere elaborato e gestito dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, destinata a sostituire Frontex;

si auspica, infine, che accanto al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, presupposto necessario per il buon funzionamento del sistema di Schengen di libera circolazione interna, l'Unione europea metta in atto, sulla base delle proposte formulate dal Governo italiano con il cosiddetto *Migration Compact*, una efficace azione esterna volta a fronteggiare la pressione migratoria sin nei Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 196 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte «frontiere intelligenti», comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES – *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP – *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l'ingresso o l'uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;

rilevato che, nel 2014, il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell'elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto – sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull'uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Coe legislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica – la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;

considerato che la proposta in titolo, che sostituisce la proposta del 2013, integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e all'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS – *Visa Information System*);

considerato, in particolare, che le principali modifiche al codice frontiere Schengen riguardano:

– disposizioni volte a specificare le categorie di persone e di dati il cui inserimento nel sistema EES è previsto o escluso, nonché le procedure relative alla verifica dei documenti di viaggio, del visto e all'accesso al sistema di informazione sui visti (VIS);

– disposizioni relative all'uso dei sistemi di controllo automatizzati, nonché di programmi nazionali di facilitazione che possono essere istituiti dagli Stati membri su base volontaria;

– l’eliminazione dell’obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata (salvo che in caso di respingimento);

– la presunzione di soggiorno irregolare in mancanza delle adeguate registrazioni nell’EES e la possibilità di confutare tale presunzione mediante elementi di prova attendibili;

– disposizioni relative a un periodo transitorio nei sei mesi successivi all’entrata in funzione dell’EES e relative i casi in cui un cittadino di Paese terzo il cui attraversamento della frontiera è soggetto a registrazione nell’EES sia entrato nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscito prima dell’entrata in funzione del sistema;

– la registrazione nell’EES dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;

il principio di sussidiarietà è chiaramente rispettato in quanto l’obiettivo di apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi/uscite EES non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l’Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen). Inoltre, anche lo stesso obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l’istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell’azione europea e al suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria
98ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MAZZONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Felice Romano, segretario nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, e Mario Deriu, segretario SIULP della provincia di Bolzano.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MAZZONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Felice Romano, segretario nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) e di Mario Deriu, segretario SIULP della provincia di Bolzano, in relazione ai flussi migratori che interessano l'Italia e in particolare il Brennero

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 maggio scorso.

Il presidente MAZZONI ricorda il ruolo svolto dalle forze di polizia in prima linea nella gestione dei flussi migratori sulle nostre coste e in transito verso il Nord Europa e sottolinea quanto siano delicati alcuni dei compiti svolti, a partire dalle procedure di identificazione in situazioni difficili da gestire da un punto di vista umanitario. Un altro tema molto delicato riguarda il ricorso alle scorte trilaterali con Austria e Germania al Brennero.

Felice ROMANO, segretario nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP), sottolinea come un fenomeno epocale quale quello in corso non può che essere ricondotto a una questione umanitaria e quanto sia limitato l'approccio finora avuto dall'Europa perché limitato alla sicurezza e al controllo delle frontiere. In seguito all'adozione dell'Agenda europea sulle migrazioni le forze di polizia italiane si sono trovate a dover intervenire al momento dello sbarco dei profughi per registrarli e identificarli mentre la normativa italiana prevede l'intervento della polizia solo in un secondo momento, nel caso della presentazione delle domande d'asilo. Inoltre la Commissione europea ha tenuto sotto osservazione l'operato della Polizia di Stato arrivando ad avviare una procedura d'infrazione per la mancata identificazione. Attualmente la situazione è molto diversa rispetto a un anno fa e il tasso di persone identificate rispetto a quelle sbarcate sulle coste italiane è pari al 95 per cento. Per ottenere tale risultato, di fronte al rifiuto di farsi identificare da parte soprattutto di persone provenienti dall'Eritrea, dalla Somalia e dal Sud Sudan, si era inizialmente posto il problema di ricorrere all'uso della forza e la stessa Unione europea aveva esortato l'Italia a immaginare uno strumento normativo in grado di legittimare il ricorso al prelievo forzoso delle impronte. Di fronte alle rimostranze delle forze di polizia, legate soprattutto all'inutilità dell'uso della forza in quanto avrebbe determinato l'impossibilità tecnica di un corretto prelievo delle impronte, si è preferito utilizzare un approccio diverso: attraverso il dialogo e l'intermediazione dei mediatori culturali, infatti, è stato possibile ottenere quel risultato positivo.

Nei prossimi giorni altri tre *hotspot* saranno aperti a Mineo, Messina e Crotone, in aggiunta ai quattro già esistenti. Ma per sostenere una tale mole di lavoro la Polizia avrebbe bisogno di maggiori risorse, soprattutto in termini di personale formato per questo tipo di attività. Un altro capitolo da aprire riguarda il numero di posti disponibili nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) la cui capienza è attualmente di 350 posti. Nel caso di stranieri che non presentano domanda d'asilo e che andrebbero rimpatriati, nella maggior parte dei casi è impossibile procedere all'identificazione certa all'interno degli *hotspot* per cui l'unica soluzione attuabile è il ricorso all'articolo 650 del codice di procedura penale, ma è in realtà uno stratagemma che non riveste alcuna utilità. Se si vogliono effettuare i rimpatri degli irregolari nei paesi di provenienza bisogna necessariamente aumentare i posti nei CIE.

Mario DERIU, segretario SIULP della provincia di Bolzano, ricorda come il flusso migratorio proveniente dal continente Africano e dall'area medio orientale e diretto a nord dell'Europa vede la linea di confine del Brennero non solo come luogo di transito ma disputa nodale e controversa dal punto di vista storico-politico dell'intera Europa. L'inizio del fenomeno migratorio in Alto Adige può essere temporalmente collocato all'inizio della primavera-estate del 2013. La Polizia di Stato, per ovvi motivi dettati dalla presenza costante sul territorio, per prima ha registrato gli effetti e le conseguenze di quelle guerre, rendendosi immediatamente conto di esser di fronte ad una vera e propria diaspora di portata storica; solo in un secondo momento si sono avvicinate le associazioni umanitarie e solo successivamente la politica ha volto lo sguardo in questa direzione. Fin da subito, il SIULP ha fatto presente come fosse complicato se non impossibile fotosegnalare i profughi contro la loro volontà, rifiuto dovuto ai vincoli che pone l'accordo di Dublino III perché obbliga e trattiene i migranti nel primo paese d'approdo impedendogli, di fatto, di raggiungere il nord Europa, loro unico obiettivo. L'obbligo del foto segnalamento poneva e pone l'operatore di polizia di fronte al rischio di una potenziale denuncia, in quanto ci si trova di fronte a persone che esercitano resistenza passiva al rilievo delle impronte: l'uso della forza può comportare il rischio di procurare lesioni non volute né prevedibili, oltre a essere un'operazione inutile se non eseguita perfettamente dal punto di vista tecnico. L'aspetto umano e il disagio interiore rispetto alla disperazione di queste genti è quello che maggiormente ha imbarazzato gli operatori di polizia, costretti ad assistere impotenti a situazioni estreme. A fronte di tanta disperazione i poliziotti, nell'immediato, non hanno mai fatto mancare sensibilità e vicinanza umana e si sono adoperati donando a queste persone primo sostegno materiale, recuperando capi di vestiario e acquistando a proprie spese alimenti di prima necessità.

Nell'autunno 2014 il flusso migratorio prende forme sempre più consistenti. Risale a quel periodo l'istituzione delle scorte trilaterali. Nell'ambito dello spazio Schengen, sono state individuate specifiche forme di collaborazione tra le polizie europee. Nell'ottica di dar vita a una rappresentanza di sicurezza rafforzata, Germania Austria e Italia nel 2011 hanno istituito pattuglie di polizia trilaterali, limitatamente alle due direzioni della tratta Ferroviaria Internazionale Bolzano – Monaco di Baviera: controlli di polizia effettuati da un'unica pattuglia composta da un operatore per ciascun paese, con il fine esclusivo di svolgere, in modo saltuario, attività di prevenzione relativa ai reati predatori perpetrati a bordo treno. Il ruolo funzionale del singolo operatore, lungo tutta la tratta di percorrenza, era quello di farsi custode esclusivo e interprete unico della sovranità funzionale di autorità di polizia e operativa sul territorio di propria appartenenza; diversamente, sul territorio altrui, assumere la veste di osservatore non ingerente, privato di autorità giuridica e d'intervento. L'incalzare degli eventi ha fatto sì che ricadesse sulle forze di polizia Italiana – da Lampedusa a Bolzano – la gestione dell'ondata umana di profughi. Pertanto, abbandonata la prevenzione e la rappresentanza di sicurezza europea, ci

si è avviati a un radicale cambiamento delle funzioni. E le scorte trilaterali hanno assunto funzioni e finalità diverse e distanti dal progetto dei padri fondatori dell'Europa unita. In buona sostanza, non una scelta politica e umanitaria risolutiva ma una impropria e inutile semplificazione: disporre dei poliziotti per evitare che i profughi possano raggiungere il Nord Europa. Su tutti i treni internazionali diretti a Monaco di Baviera e non viceversa, le pattuglie trilaterali partono ora da Trento e non più da Bolzano. Il servizio- non più saltuario ma sistematico – si effettua tutti i giorni su tutti i treni internazionali in partenza da Trento a Monaco di Baviera. Gli operatori dei tre paesi partono dalla stazione ferroviaria di Trento, l'operatore di polizia italiano interrompe il servizio alla stazione del Brennero e non più a Monaco di Baviera abdicando il ruolo di pariteticità, come era previsto nell'originaria istituzione delle pattuglie trilaterali. Gli operatori tedeschi e austriaci non si limitano a una «osservazione partecipata e flessibile», ma intervengono anche in territorio italiano. Ma non avviene il contrario, condizione, quest'ultima, che sollecita opachi indirizzi operativi stimolati dalla non recondita volontà da parte di alcuni Paesi confinanti di verificare e vigilare l'operato della Polizia Italiana. Da quanto osservato nei mesi scorsi, si riscontra il fallimento del ricorso alle scorte trilaterali, inutili, dispendiose e umilianti: così come pensate, rischiano di essere un percorso propedeutico alla ricostruzione di barriere e muri.

Se c'è la consapevolezza che affrontare il fenomeno migratorio sia cosa complessa e di difficile soluzione, la politica europea e internazionale deve porre in essere iniziative organiche e condivise dal punto di vista politico, umanitario e di integrazione, in modo che nessun Paese agisca unilateralmente in preda ad egoismi nazionalistici a discapito dei valori fondanti dell'Europa stessa.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ringraziare i funzionari che partecipano alla seduta odierna e – per il loro tramite – tutte le forze di polizia per il loro quotidiano e instancabile lavoro, si sofferma sul dato testé fornito relativo alla identificazione del 95 per cento dei migranti giunti in Italia. Tale dato viene contraddetto dalle informazioni di fonte austriaca che riferiscono di una percentuale ben più bassa, pari a circa il 70 per cento. Chiede se i progetti di ricollocamento dei migranti che hanno formato oggetto di importanti decisioni europee degli scorsi mesi, possono ancora rappresentare una soluzione duratura, posto che gli arrivi più recenti riguardano cittadini provenienti da Paesi subsahariani. Quanto alle scorte trilaterali, rileva che la percezione che ne hanno gli austriaci – adottando questa prospettiva senza necessariamente condividerla – è che esse consentono un maggior controllo da parte loro sui flussi migratori, tale da poter scongiurare la possibilità – come è negli auspici di tutti – che alla frontiera del Brennero venga realizzato un muro. Avverte infine che proprio il fatto che ben il 90 per cento dei migranti che giungono in Italia desiderino recarsi nei Paesi del Nord Europa rappresenti un forte elemento di allarme proprio per quei Paesi.

La senatrice DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), nel sottolineare che l'Italia si trova in prima linea sulla questione dell'immigrazione e nel mettere in rilievo che i Cie sono in condizioni inaccettabili sotto il profilo della tutela dei diritti dei migranti, rileva – allo stesso tempo – il forte disagio manifestato dai cittadini nei confronti del fenomeno migratorio, osservando che non potrà che essere l'Europa a produrre soluzioni credibili e durature.

La senatrice FASIOLO (*PD*), nell'osservare che, come hanno affermato le personalità presenti in audizione, non è possibile accettare un ruolo subalterno del nostro Paese rispetto ad altri, e nel rilevare il fatto che l'esistenza di scorte trilaterali, così come sono state descritte, possano dar vita a situazioni che potrebbero essere definite per così dire «pre-muro», chiede qual è il livello di collaborazione con Europol e con le altre istituzioni di polizia europee.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) sottolinea come il problema risieda essenzialmente nella impossibilità di far eseguire gli ordini allontanamento ai migranti irregolari, dato che il posto di frontiera più vicino è rappresentato dall'aeroporto di Fiumicino. Poiché i migranti giungono principalmente nel Mezzogiorno d'Italia, dove peraltro si trovano principalmente i centri destinati al soccorso e all'assistenza, essi si trovano nella oggettiva difficoltà di raggiungere un luogo così distante e questo fatto finisce per alimentare il fenomeno della loro irregolare e invisibile presenza sul territorio con inevitabili rischi per l'ordine pubblico.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) osserva che il fenomeno delle migrazioni sarebbe stato maggiormente gestibile al suo principiarsi mentre ora i numeri rendono qualsiasi politica molto più difficile; e questo tanto più in assenza di una credibile e vigorosa politica europea.

La senatrice FATTORINI (*PD*) mette in guardia di fronte ad un eccessivo allarmismo richiamando l'esigenza di un confronto più sobrio con l'effettività dei numeri riguardanti gli arrivi dei migranti nel nostro Paese. Nel ricordare la sua recente visita a Pozzallo, sottolinea la crescita delle presenze dei minori, passati dal 10 al 20 per cento, sottolineando l'importanza di politiche equilibrate e ragionate.

Il presidente MAZZONI, nel sottolineare la evidente carenza di uomini e risorse che mette in seria difficoltà le nostre forze di polizia, chiede come possa essere configurata la natura degli *hotspot*, in particolare se i migranti che rifiutano di essere identificati possano uscirne; chiede inoltre se l'introduzione del reato di immigrazione clandestina sia stato di una qualche utilità.

Felice ROMANO, nel sottolineare che il ruolo della Polizia non può che limitarsi ad aspetti puramente esecutivi, sottolinea l'eccellente servizio

svolto dai prefetti e dalle prefetture, nonché dagli agenti di polizia sul territorio e l'ottima collaborazione con il volontariato. Quanto alle differenti statistiche fornite da parte austriaca in ordine ai riconoscimenti va considerato che in quel Paese vi sono flussi migratori che provengono dalla rotta balcanica. Del resto, il dato del 95 per cento, fornito anche ufficialmente dal nostro Ministro dell'interno, non è stato messo in discussione da nessuno. Il disagio dei cittadini rispetto al fenomeno migratorio va ricondotto ad altre cause legate alla crisi economica e all'incertezza che ne deriva sul piano sociale. Per altro verso, sotto il profilo dell'ordine pubblico, se è vero che circa il 55 per cento dei detenuti è di origine non italiana, solo il 15 per cento è in carcere per fatti connessi ad attività della criminalità organizzata. Quanto agli *hotspot* si tratta di luoghi nei quali deve avvenire l'identificazione dei migranti e, ove questa si riveli impossibile, è da lì che essi debbono essere trasferiti nei Cie. Proprio per questo non è da considerare negativamente l'idea di realizzare *hotspot* in mare, dove sarebbe più facile fornire una prima assistenza ai migranti e, al contempo, svolgere più agevolmente le procedure di identificazione. In generale, dati relativi alle identificazioni confluiscono in banche dati europee, il che fra l'altro dà conto di come la collaborazione con le polizie europee, in particolare Europol e Frontex, sia più che soddisfacente. Sarebbero molto utili accordi bilaterali sulla riammissione dei migranti espulsi ma questo è evidentemente compito della politica. Il reato di clandestinità, sebbene formalmente abolito – mancano i decreti attuativi – non aiuta in quanto finisce solamente per ingolfare – come sostengono gli stessi magistrati – le Procure.

Mario DERIU precisa, quanto alle scorte trilaterali, che la presenza di agenti non italiani si è nel tempo rivelata una inutile invasione di campo. Al riguardo ricorda, insieme a Felice Romano, che è capitato che agenti non italiani pretendessero di far scendere dal treno al confine del Brennero i migranti in possesso di regolare biglietto.

Il presidente MAZZONI ringrazia Felice Romano, Mario Deriu e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore di RaiDue, Ilaria DALLATANA.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore di RaiDue, Ilaria Dallatana

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), del deputato Maurizio LUPI (*AP*), del senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), dei senatori Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e Alberto AIROLA (*M5S*) e del deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), Ilaria DALLATANA, *direttore di RaiDue*, svolge una relazione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il deputato Maurizio LUPI (*AP*), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), Alberto AIROLA (*M5S*), Vincenzo CUOMO (*PD*) e Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*).

Ilaria DALLATANA, *direttore di RaiDue*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Dallatana e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 449/2175 al n. 454/2203, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16,05.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 449/2175 al n. 454/2203)*

BONACCORSI, BOSSA. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai svolge servizio pubblico, anche con riferimento alla messa in onda di trasmissioni di carattere politico, come le Tribune elettorali e come le dirette dei lavori parlamentari;

che per la maggior parte di queste trasmissioni non è prevista una sottotitolazione per non udenti oppure un servizio di traduzione simultanea con un operatore della lingua dei segni;

secondo i dati ufficiali in Italia ci sono circa cinque milioni di audiolesi;

problemi analoghi si registrano anche per i fruitori di alcuni canali digitali come Rai4, Rai5, RaiMovie, RaiPremium;

i telespettatori audiolesi pagano il canone Rai e hanno pari diritto degli altri cittadini ad essere informati e a fruire dei contenuti, soprattutto quelli di servizio, della televisione pubblica;

siamo di fronte ad una palese violazione dei diritti fondamentali, resa ancora più grave dal fatto che l'Italia ha ratificato e fatta propria la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

si chiede di sapere:

se non ritengano di intervenire, ciascuno nei limiti dei propri poteri e delle proprie competenze, per porre rimedio alla situazione descritta in premessa.

(449/2175)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale l'impegno della Rai sulla tematica dell'offerta dedicata alle persone con disabilità si inserisce nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 13 del Contratto di servizio 2010-2012; per quanto concerne gli aspetti di carattere quantitativo, più in particolare, il comma 4 richiede alla Rai di «incrementare progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6.00 e le ore 24.00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.)». Di seguito si riportano i dati di sintesi rela-

tivamente agli ultimi 4 anni (come rilevati, tra l'altro, dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni):

Anno	2012	2013	2014	2015
volume ore sott.	13.200	13.300	13.600	14.000
quota perc.	71%	72%	75%	77%

Sui valori sopra sintetizzati si ritiene peraltro opportuno mettere in evidenza come – in coerenza con l'impostazione adottata dal Contratto di servizio per il triennio 2007-2009 – il volume della programmazione sottotitolata sia stato quasi triplicato nel corso degli ultimi anni (nel 2006, infatti, il volume della programmazione sottotitolata si collocava attorno alle 5 mila ore, pressoché integralmente riferibili a programmi preregistrati, quali film, fiction, ecc.). Tale importante cambiamento è avvenuto attraverso una profonda revisione della politica adottata sul tema della sottotitolazione, incentrata sullo sviluppo lungo due linee direttrici, tra loro – peraltro – strettamente interrelate:

Editoriale: i volumi raggiunti hanno richiesto il progressivo ampliamento delle sottotitolazioni anche a tipologie di programmi (più in generale in diretta, quali dibattiti, approfondimenti informativi, intrattenimento, ecc.) in passato non sottotitolati; *Produttivo:* con l'ampliamento a tecniche di sottotitolazione in grado di consentire la sottotitolazione in diretta.

Per quanto attiene, invece, alla tematica della traduzione nella L.I.S., in coerenza con le disposizioni del Contratto la Rai adotta il seguente schema:

Testata	lunedì-venerdì	sabato	domenica
Tg1	7.30	9.30	9.30
Tg2	17.55	18.40	17.05
Tg3	15.00	15.00	15.00

Per quanto attiene all'informazione della TGR, viene trasmessa un'edizione di TG tradotta nella L.I.S. all'interno di Buongiorno Regione (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7:30), nelle regioni Toscana e Basilicata.

Fermo restando quanto sopra riepilogato la Rai, ai sensi delle disposizioni del Contratto di servizio, è ovviamente pronta – anche attraverso la sede permanente di confronto sulla programmazione sociale di cui all'articolo 30 del Contratto stesso – a definire e valutare eventuali

proposte di intervento «in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto».

CROSIO, ATTAGUILE. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nel 2007 il gruppo Einstein ha vinto un appalto per produrre la serie televisiva «Agrodolce», definita contrattualmente una *soap opera*, con 230 puntate da mandare in onda su Rai Tre e voluta da Minoli, Saccà e la Regione Sicilia;

gli organi di informazione (a partire dal Fatto quotidiano che ha pubblicato un'accurata inchiesta a dicembre 2011) hanno seguito l'evoluzione della vicenda che ha portato al fallimento del gruppo Einstein, alla disoccupazione di centinaia di persone coinvolte (Agrodolce ha dato lavoro in Sicilia a circa 300 persone fra tecnici, attori e comparse e ha generato un importante indotto), a ingenti costi sostenuti dalla Rai con soldi pubblici e alle inevitabili implicazioni giudiziarie;

il prodotto della *soap opera* è economicamente il più povero fra quelli della categoria di *fiction* televisiva, nel senso che viene realizzato con il prezzo minuto più basso (laddove un minuto di Agrodolce viene valutato dalla Rai 3.652 euro, un minuto di Montalbano viene quotato 21.000 euro);

in un'intervista, l'editore Minoli specifica che ha deciso di raggiungere la qualità artistica del cinema (pertanto il prodotto doveva probabilmente essere valutato dalla Rai come prodotto cinematografico, il cui costo a minuto può arrivare anche ad un milione di euro) con i costi di una *soap opera*, anche se, rispetto ai 21 milioni previsti dalla Rai, ne vengono impiegati 6 in più (di questi, 3,2 sono stati coperti dalla Rai e 2,7 sono rimasti in capo al gruppo Einstein);

questi 2,7 milioni di euro persi sulla prima serie, sommati ai 5,6 dovuti al fermo fra la prima e la seconda serie e ai 2 milioni di sforo produttivi della seconda serie, hanno comportato una perdita per il gruppo Einstein di 10,3 milioni di extra costi per costruire un prodotto diverso da quello previsto dal *budget* allocato;

per girare la *soap*, visto che in Sicilia non ci sono studi per produzione televisiva, il gruppo Einstein ha speso circa 6 milioni di euro, prima avviando un progetto *ex novo*, realizzato fino al progetto esecutivo da Massimiliano Fuksas (con acquisto del terreno annesso, per poi scoprire che il terreno venduto dall'Asi, ente siciliano per lo sviluppo, era saldamente posizionato su una falda acquifera e confinante con un'area archeologica) per poi ripiegare sulla riconversione di una struttura di 5.000 metri sopra Termini Imerese concessi in locazione dalla Provincia di Palermo;

nel 2008 la Einstein chiede al Direttore di Rai fiction, Fabrizio Del Noce, un contributo per aver realizzato questo centro di produzione, ma questo gli viene negato perché rientrante, secondo la Rai, fra gli investimenti imprenditoriali privati;

tre anni dopo, la Rai si dimostra invece interessata ad acquistare gli studi realizzati dal gruppo Einstein, presumibilmente perché la conces-

sionaria televisiva aveva già incassato 10 dei 12 milioni di finanziamento della Regione Siciliana e un articolo dell'Atto integrativo alla Convenzione del 26 giugno 2008 stipulata fra le due prevedeva che la Rai si occupasse dell'adeguamento strutturale e tecnologico del complesso di Termini Imerese;

nei fatti quindi la Rai, con l'Atto integrativo del 2008 sottoscritto da Minoli, si è impegnata a vendere alla Regione Sicilia non una generica fattispecie di centro di produzione, ma esattamente quello realizzato dal gruppo Einstein e per il quale Rai aveva disconosciuto ogni contributo;

fra il collaboratore di Minoli incaricato di seguire ogni azione sul campo, Ruggero Miti, e il Gruppo Einstein sono sorti diversi problemi a partire dai vari familiari contrattualizzati per Agrodolce, le segnalazioni per far lavorare delle persone fra cui «un personaggio locale di dubbia provenienza» una ex dipendente della Rai già denunciata penalmente, che per Agrodolce ha ricevuto soldi dalla Rai, dalla Einstein e dai fornitori coinvolti nel programma;

la Guardia di Finanza ha chiesto la confisca nei confronti di Rai di 10 milioni e 550 mila euro e altrettanti verso Romeo Palma e Giovanni Minoli e le misure cautelari nei loro confronti per «truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di malversazione ai danni dello stato e per il direttore di Rai educational Minoli, di estorsione ai danni di Luca Josi e di falso materiale (...) che ha indotto Josi ad accettare le sue pressanti richieste minacciandolo, in caso contrario, di bloccare l'iter della produzione di Agrodolce, con la conseguente perdita di notevoli investimenti medio tempore già sostenuti dalla Med Studios Ppa, per la costruzione di studi televisivi (...). Inoltre gli esiti delle investigazioni espone fanno emergere un'attività delittuosa reiterata, consapevole e organizzata, posta in essere attraverso condotte distinte e protrattesi nel tempo, preordinate a lucrare, indebitamente, ingenti finanziamenti ed ottenere tornaconti di carattere personale»;

si chiede di sapere:

alla luce delle premesse, senza entrare nel merito dei profili giudiziari e dei risvolti penali della vicenda, quali misure siano state messe in atto per accertare l'entità del danno arrecato ai cittadini causato da una gestione impropria del denaro pubblico e viziata da un mancato controllo sui fondi e sulle risorse destinate alle operazioni descritte;

se risponda al vero che la Dirigenza della Rai, nel 2008 ha negato il contributo al gruppo Einstein per la realizzazione del centro di produzione di Termini Imerese e, nello stesso anno, ha sottoscritto un accordo con la Regione Sicilia in cui si impegnava a provvedere all'adeguamento strutturale e tecnologico del medesimo complesso, a fronte di un contributo di 12 milioni di euro.

(450/2176)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Con riferimento al primo quesito formulato, relativamente a quali misure siano state messe in atto per accertare l'entità del danno arrecato ai cittadini causato da una gestione impropria del denaro pubblico, si ritiene opportuno mettere in evidenza come questo implichi delle circostanze di fatto non corrispondenti al vero. A titolo esemplificativo è inventiero che la Guardia di Finanza abbia richiesto la confisca nei confronti di Rai della somma di 10 milioni e 550 mila euro; l'agire della concessionaria del servizio pubblico è stato costantemente improntato ai canoni di correttezza e buona fede, sicché è da escludere la pretesa sussistenza di una responsabilità erariale in capo alla scrivente società, il cui accertamento è comunque demandato alla cognizione esclusiva della Corte dei Conti.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che l'accordo intervenuto con la Regione Siciliana non prevedeva un contributo pari a 12 milioni di euro quale corrispettivo per l'adeguamento strutturale e tecnologico del complesso di Termini Imerese e che la Rai ha sempre puntualmente adempiuto alle obbligazioni contrattuali a proprio carico nei confronti del gruppo Einstein.

FICO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge»;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare di vigilanza e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;

l'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla specifica responsabilità di una specifica testata giornalistica [...] la presenza di candidati, esponenti di partiti e mo-

vimenti politici, membri del Governo [...] deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione»;

il contenuto della legge n. 515 del 1993 è stato «recepito» ed esteso nella portata dalla legge n. 28 del 2000, che com'è noto si applica a tutte le elezioni. Le stesse delibere attuative della legge n. 28 del 2000, emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità in occasione di consultazioni elettorali, richiamano opportunamente nelle premesse la legge n. 515 del 1993;

l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;

con la delibera approvata il 13 aprile 2016 la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali del 2016;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della delibera, «i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo» debbono garantire «la presenza paritaria» dei soggetti politici ed uniformarsi «con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche»;

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della delibera, i direttori responsabili dei programmi curano che «nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno»;

per quanto riguarda i programmi di informazione, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che «i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie attinenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte»;

durante la campagna elettorale, anche secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si avverte in modo particolare «l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale»;

dai dati del monitoraggio pubblicati dall'Agcom, relativi al tempo di parola fruito nel periodo 21 aprile – 8 maggio dal Presidente del Consiglio e dagli altri esponenti del Governo, calcolato sul totale del tempo di

parola fruito dai soggetti politico-istituzionali, in tutte le edizioni dei notiziari Tg1, Tg2, Tg3 e Rainews, emerge quanto segue: a) Tg1: Presidente del Consiglio 18,6%, Governo 20,14%; b) Tg2: Presidente del Consiglio 22,3%, Governo 18,8%; Tg3: Presidente del Consiglio 21%, Governo 10,5%; Rainews: Presidente del Consiglio 27%, Governo 19,6%;

si tratta di percentuali abnormi, che evidenziano una sovraesposizione del soggetto Governo al di fuori di ogni ragionevole soglia, attestandosi fra il 40 e il 50 per cento del tempo complessivamente attribuito ai soggetti politico-istituzionali, cui andrebbe sommato, per completezza d'analisi, anche il tempo fruito dai partiti della maggioranza;

non soltanto nei notiziari, il Presidente del Consiglio imperversa anche nelle trasmissioni d'informazione del servizio pubblico. Solo nella settimana in corso, Matteo Renzi è stato ospite a «Che tempo che fa» e a «Porta a porta», senza che sia stata prestata la minima attenzione né a quella necessaria connessione della presenza mediatica del premier con l'esercizio delle funzioni istituzionali, né alla sovrapposizione dei ruoli rivestiti da Matteo Renzi, ad un tempo segretario del Pd e premier;

pur nel rispetto dell'autonomia editoriale delle testate, nonché delle esigenze di correlazione all'attualità e alla cronaca, i dati relativi alla prima fase della campagna elettorale rappresentano gravi violazioni del principio della eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni, violazioni che possono determinare conseguenze rilevanti sul piano della genuinità del voto elettivo;

la citata delibera della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che «qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati»;

l'inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

si chiede di sapere:

se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico radiotelevisivo garantire che le trasmissioni informative, in particolare durante le campagne elettorali, siano rigorosamente uniformate ai principi di completezza, imparzialità, obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, al fine di evitare che possano determinarsi, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

se non ritengano che le percentuali di presenza governativa nei tg Rai registrate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella prima fase della campagna elettorale siano superiori a qualsiasi ragione-

vole soglia, nonché manifestamente lesive dei principi e delle norme vigenti;

per quali precise ragioni, con riferimento alle trasmissioni d'informazione diverse dai notiziari, non sia stata finora prestata alcuna attenzione, contrariamente a quanto richiesto a più riprese dall'Autorità di settore, alla puntuale distinzione tra l'esercizio dell'attività istituzionale e l'esercizio dell'attività politica del Presidente del Consiglio e degli altri esponenti del Governo, avendo cura che questi ultimi intervengano limitatamente all'informazione relativa alle funzioni istituzionali e non utilizzino la propria veste istituzionale per finalità elettorali, come evidentemente avvenuto nella fattispecie in esame;

se non ritengano di dover immediatamente prescrivere a tutte le testate un drastico ridimensionamento del tempo di parola fruito dal soggetto Governo nel suo complesso, così da garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale.

(451/2179)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale nella valutazione dei tempi attribuiti alle diverse forze, appare opportuno prendere in considerazione da un lato le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) e, dall'altro, l'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca nel periodo di riferimento, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Nel quadro sopra sintetizzato, si forniscono di seguito le principali voci di agenda del periodo considerato nell'interrogazione di cui sopra che hanno visto come protagonisti membri dell'Esecutivo e che necessariamente dovevano trovare riscontro nell'ambito dei notiziari della Rai al fine di garantire la completezza dell'informazione:

la crisi migratoria, e, in particolare, i colloqui tra il Ministro dell'Interno italiano e quello austriaco, gli interventi del Presidente del Consiglio sull'eventualità del ripristino della frontiera del Brennero, l'intervento del Ministro dell'Interno a margine del vertice europeo di Lussemburgo sulla crisi migratoria, con la presentazione del piano italiano per il Migration Compact e il vertice G5 di Hannover su crisi migratoria e politica per il Medio Oriente e la Libia;

gli interventi del Ministro dell'Interno sulle nomine dei vertici delle forze di sicurezza e dell'Ordine pubblico, e, in particolare, un'intervista concessa al TG2 su questo tema;

gli interventi del Ministro della Giustizia e del Presidente del Consiglio a margine delle dichiarazioni del Presidente di ANM e del Vicepresidente del CSM sulla questione morale, sul rapporto tra politica e magi-

struttura e sulla riforma della giustizia; gli interventi del Ministro sul dibattito parlamentare relativo alla riforma della prescrizione;

la firma da parte del Presidente del Consiglio del Patto per il rilancio del Sud, in occasione della sua visita a Napoli;

la visita del Presidente del Consiglio in Calabria per l'inaugurazione del Museo dei Bronzi di Riace e a Palermo per il ricordo di Pio Latorre.

Per quanto attiene, invece, all'attività informativa della testata Rai News24, si ritiene opportuno mettere in evidenza come questa sia caratterizzata dalla necessità di garantire il flusso informativo costantemente 24 ore al giorno, dovendo rappresentare i fatti di cronaca e dell'attualità politica nel momento in cui si realizzano.

Ad integrazione di quanto sopra specificato, si segnala che nella seduta del 19 maggio 2016 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l'archiviazione di un esposto relativo al periodo considerato nell'interrogazione di cui sopra in relazione da un lato al fatto che i tempi fruiti dagli esponenti del Governo nel periodo considerato trovano giustificazione nell'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione in relazione alle iniziative assunte in questo periodo nei diversi settori di rispettiva competenza e non possano essere univocamente ricondotti ad alcuna forza politica e, dall'altro, alle dinamiche dei dati di monitoraggio del periodo immediatamente successivo.

VERDUCCI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nella puntata del programma «Virus» di giovedì 12 maggio, in prima serata su Rai 2, è stato affrontato il tema delle vaccinazioni infantili;

al dibattito in questione hanno partecipato: Red Ronnie, conduttore televisivo; l'On. Maria Antonietta Farina, Presidente dell'Istituto Luca Coscioni; Corinna Verniani, una madre che ha portato la propria esperienza familiare; Franco Antonello, Fondazioni Bambini delle fate; Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano; Eleonora Brigliadori, attrice e conduttrice televisiva;

nello svilupparsi del dibattito è emerso, sommariamente, come tre ospiti fossero a favore dei vaccini, altri tre contrari; tuttavia, tra i partecipanti uno soltanto era titolare di un *curriculum* scientifico mentre gli altri tre avevano un portato privato, associazionistico e del mondo dello spettacolo;

alla parte scientifica – il prof. Burioni – sono stati concessi 2 minuti e 15 secondi circa per affrontare la tematica, mentre l'approfondimento complessivo sul tema vaccini è durato all'incirca 36 minuti;

è stato, di fatto, concesso un ampio spazio temporale e un programma di prima serata Rai per diffondere notizie e tesi più volte in passato smentite dalla comunità scientifica e dall'Ordine dei medici: ovvero, sono state poste sullo stesso piano opinioni prive di fondamento scientifico e teorie e prassi mediche vagliate dalla comunità scientifica;

questo, nei mesi in cui il Ministero della Salute ha iniziato una campagna di corretta informazione e sensibilizzazione per la somministrazione ordinata dei vaccini, anche per rispondere a una continua campagna disinformativa che ha indotto numerose famiglie a non sottoporre i propri figli a vaccinazione, senza considerare che tale scelta arreca un danno alla salute pubblica;

si chiede di sapere:

se sia compatibile con il mandato del servizio pubblico una puntata di approfondimento in cui vengono accreditate tesi mediche prive di fondamento scientifico e che mette sullo stesso piano le stesse con tesi e prassi mediche dimostrate e avvalorate, come nel caso in premessa, dalla comunità scientifica e adottate dal Sistema Sanitario Nazionale;

se sia nelle intenzioni degli interrogati quella di contribuire a una buona e corretta informazione sull'obbligatorietà e l'opportunità delle vaccinazioni, così come indicato dal Ministero della Salute;

se non si ritenga imprescindibile per la credibilità e l'autorevolezza del servizio pubblico promuovere una corretta informazione che contrasti teorie infondate tanto più nel settore sanitario, e in special modo in quello legato alle vaccinazioni, di particolare importanza per la salute dei cittadini, principalmente dei minori.

(452/2186)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Nella puntata di giovedì 12 maggio Virus si è occupato dei vaccini e delle polemiche che, da qualche tempo, occupano le cronache in merito ad una presunta pericolosità dei vaccini stessi.

Il parterre della trasmissione era costruito in modo che tutte le posizioni venissero rappresentate in modo equilibrato tra chi, con argomenti scientifici, sosteneva la totale efficacia dei vaccini stessi e chi, al contrario, si faceva portatore, sulla base di esperienze personali, della pericolosità della pratica terapeutica. In studio erano stati invitati Red Ronnie, conduttore televisivo, portavoce di una posizione critica sulle vaccinazioni in base ad esperienze personali, da una parte, e Maria Antonietta Farina, portavoce dell'Istituto Luca Coscioni, da sempre schierata a favore delle vaccinazioni, dall'altra. In collegamento, una figura quasi necessaria super partes, Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano. Sempre in studio una testimonianza autorevole nella sua chiara componente emotiva e ed esperienziale: Corinna Verniani, madre di una bimba che soffre di immunodeficienza, che ha raccontato come abbia dovuto cambiare la scuola per la figlia perché nella sua classe si erano vaccinati solo 8 bambini su 18.

In collegamento Franco Antonello, padre di un bambino autistico e responsabile della Fondazione Bambini delle fate, che è contrario ai vac-

cini. Nel caso di Eleonora Brigliadori, che ha espresso la sua posizione contraria, si è trattato di un servizio chiuso.

Ma nella puntata è stato presente anche il fact-checking di Pagella Politica in cui si dimostrava il calo del numero di vaccinazioni. E poi l'intervista in un servizio chiuso a Elisabetta Gualmini, vicepresidente dell'Emilia Romagna, che parlava con preoccupazione del calo delle vaccinazioni presso le classi medio-alte.

Il corpo a corpo è durato 35 minuti complessivi. Le voci favorevoli (Coscioni, fact-checking, Gualmini, Verniani, Burioni) hanno avuto spazio per 16 minuti e mezzo circa. Senza contare il servizio di apertura di 2 minuti sulla proposta di obbligo di vaccini nelle scuole di Bologna, dove trovavano spazio le voci favorevoli ai vaccini di Sergio Venturi, assessore Regione Emilia, e Giacomo Faldella, del reparto di neonatologia dell'ospedale Suor Orsola; le tre voci contrarie (Ronnie, Antonello e Brigliadori) hanno avuto spazio per 10 minuti e mezzo circa. Il parterre, dunque, deve essere considerato, sostanzialmente equilibrato nei numeri, tuttavia con una certa prevalenza, anche per autorevolezza, dei rappresentanti della posizione a favore dei vaccini.

Fermo restando che non era obiettivo della trasmissione porre la discussione sulla liceità della vaccinazione, è necessario tenere in considerazione il fatto che da molto tempo, soprattutto nella Rete, si discute in maniera anche concitata sulla pericolosità dei vaccini. Si è ritenuto, dunque, necessario cercare di fare emergere questo dibattito nel tentativo di non relegarlo a platee diffuse ma inattendibili per trascinarlo in una situazione dove il confronto potesse essere più equilibrato di quanto si trova comunemente nei siti internet.

Red Ronnie è un esponente di primo piano di una teoria certamente pericolosa che trova ampia diffusione senza contraddittorio. La scelta di invitarlo in trasmissione è stata determinata dalla convinzione che, in situazioni così particolari e su argomenti così sensibili, sia necessario non demonizzare ma costringere al confronto.

A parte il calcolo dei minuti dedicati a ciascun partecipante al dibattito sembra lecito affermare che l'intervento del Professor Burioni, per competenza, chiarezza e determinazione sia risultato molto più efficace in termini di campagna di sensibilizzazione delle numerose parole espresse da Red Ronnie. La testimonianza pacata ma diretta, lucida e aperta della Signora Verniani, ha aperto uno spaccato di verità ben lontano dalla tante parole vacue che si possono scrivere o pronunciare. A dimostrazione di tutto ciò si può citare anche il responso finale della trasmissione legato al risultato di una domanda virale lanciata dal conduttore, Nicola Porro, ad inizio del dibattito: è giusto obbligare i bambini a vaccinarsi? Ebbene il pubblico di Virus, collegato in Rete, si espresso con una percentuale nettamente favorevole all'obbligatorietà dei vaccini (79 % favorevoli contro 21% contrari).

ANZALDI, LENZI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai*
– Premesso che:

la puntata di giovedì 12 maggio di «Virus» su Raidue ha trattato il tema dei vaccini, ottenendo l'ascolto più alto degli ultimi mesi, con il 5,61% di *share* e 1.252.000 telespettatori;

le posizioni espresse durante la trasmissione, in particolare da parte del presentatore tv Red Ronnie, hanno scatenato un ampio dibattito in rete, in concomitanza con la puntata e nei giorni successivi;

la trasmissione ha permesso di far emergere la forte presa che opinioni prive di alcun fondamento scientifico hanno in alcuni settori della società, tanto da portare negli ultimi mesi ad un calo senza precedenti delle vaccinazioni;

il prof. Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia e specialista in Immunologia clinica ed allergologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, alla luce del dibattito che si è aperto in queste ore, ha lanciato in una lettera un appello al servizio pubblico a «promuovere una corretta informazione in modo da scongiurare comportamenti che costituiscono un reale pericolo sanitario»;

in particolare, il prof. Burioni, ricorda che «il drammatico calo di copertura vaccinale contro malattie pericolose e molto contagiose come il morbillo oltre a mettere a rischio i bambini non vaccinati che possono ammalarsi, permette la circolazione del virus, fatto che può avere conseguenze catastrofiche per chi non si può vaccinare»;

anche il post del prof. Burioni con più di 4 milioni di «like» su *Facebook* ha contribuito ad accendere il dibattito in rete;

alla luce del dibattito che si è aperto e che dimostra la presenza di una profonda ignoranza su questi temi in alcune fasce della popolazione, in certi casi anche di istruzione medio-alta;

si chiede di sapere:

se siano previsti per il futuro spazi di informazione scientifica straordinaria dedicati al tema dei vaccini;

se non sia opportuno che il servizio pubblico rafforzi la collaborazione con i centri sanitari specializzati e con la comunità scientifica riconosciuta nel prevedere nuovi spazi di informazione in questo ambito.

(453/2193)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo – nel rimandare al riscontro fornito ad una interrogazione di analogo contenuto per una più puntuale disamina della questione – si ritiene opportuno mettere in evidenza come la puntata di Virus di giovedì 12 avesse l'obiettivo di fare emergere il dibattito sui vaccini (e sulle polemiche che, da qualche tempo, occupano le cronache in merito ad una presunta pericolosità dei vaccini stessi) nel tentativo di non relegarlo a platee diffuse ma inattendibili per trascinarlo in una situazione dove il confronto potesse essere più equilibrato di quanto si trova comunemente nei siti internet.

Ciò premesso, un'adeguata informazione su tematiche di carattere scientifico costituisce un nodo centrale nella missione di servizio pubblico; il Contratto di servizio 2010-2012 impegna la Rai, tra l'altro, ad «assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa...i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale,così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».

Nel quadro sopra sintetizzato, ed a conferma delle considerazioni esposte, si riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – i servizi e le interviste sul tema dei vaccini andate in onda nelle ultime settimane nell'ambito della rubrica del TG2 «Medicina 33».

Servizi: Vaccino cefalea di Simone Turchetti con Piero Barbanti – neurologo San Raffaele (7 marzo)

Vaccino HPV di Simone Turchetti con Luciano Mariani – responsabile HPV unit Regina Elena di Roma (28 marzo)

Vaccino meningite di Lidia Scognamiglio con Alberto Villani – pediatra Bambino Gesù (1° giugno) Storia Vaccini di Giulia Apollonio con Caterina Rizzo – epidemiologia vaccini – Istituto Superiore Sanità (11 maggio)

Interviste

Carlo Foresta, andrologo dell'Università di Pavia ha parlato di Vaccino HPV (5 maggio) e di vaccino HPV per gli uomini (21 ottobre 2015)

Alberto Mantovani, patologia generale dell'Humanitas di Milano ha parlato di vaccinazioni (7 marzo)

Chiara Azzari, immunologia pediatrica Meyer parlerà di vaccinazione contro la meningite (1° giugno)

Come si può rilevare anche da una sommaria disamina degli elementi sopra riportati, su tematiche di carattere scientifico delicate – quale quella sopra citata dei vaccini – la Rai opera nell'obiettivo di fornire agli spettatori un'informazione quanto più puntuale e affidabile possibile.

GASPARRI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

Milo Infante è un noto giornalista professionista, conduttore e autore televisivo che lavora alla dipendenze della Rai, con la qualifica di capo redattore a partire dal 2010, e che per anni ha realizzato e condotto trasmissioni su Rai Due, premiate da significativi indici di ascolto sin dal 2003;

nel 2011, come riportato da molti organi di informazione, il dott. Infante avrebbe rifiutato il sistema di gestione degli ospiti della sua trasmissione che, a quanto si apprende, per volontà dell'allora responsabile, prevedeva delle vere e proprie esclusioni, tra cui giornalisti, uomini di cultura e persino religiosi;

al contrario, sempre a quanto si evince dalla stampa, alcuni personaggi venivano invitati con una frequenza maggiore rispetto ad altri (ad esempio la Comunità Religiosa Nuovi Orizzonti, nei primi tre mesi di trasmissione è stata presente con i suoi rappresentanti per 42 volte su 70);

a tal proposito, il Giornalista ha più volte lamentato sia ai vertici della rete che a quelli della Rai la critica situazione, presentando per ben 3 volte dal 2012 una richiesta di *internal audit*, rimasta sempre senza risposta ed esito, che aveva come oggetto la gestione degli ospiti, da parte del suo vice direttore, ma anche trasferite in occasione della presentazione del libro di quest'ultimo poste a carico della Rai;

a fronte di tale posizione, il dott. Infante ha subito un progressivo e repentino demansionamento dal suo ruolo e dalle sue funzioni nonché, dal maggio 2012, è rimasto totalmente inattivo, non ricevendo alcun incarico;

nel luglio 2014, con sentenza 24/7–23/9/14, il Tribunale di Milano ha accertato la dequalificazione professionale, subita dal ricorrente, a partire dal settembre 2012 ed ha condannato la Rai ad assegnare al giornalista mansioni congrue rispetto a quelle svolte prima di tale data, e comunque adeguate rispetto alla sua qualifica e professionalità. Il giudice ha, inoltre, condannato la Rai a risarcire il dott. Infante di 65mila euro (3.000 euro al mese per 2 anni) oltre al pagamento delle spese legali;

nei giorni scorsi si è pronunciata, altresì, la Corte d'Appello del Tribunale di Milano per quanto riguarda la prima causa per demansionamento, presentata da Milo Infante quando ancora conduceva il programma «L'Italia sul 2». La Corte ha accertato la dequalificazione professionale subita dal 1° settembre 2011 al 31 marzo 2012 ed ha condannato nuovamente la televisione di Stato ad assegnare al giornalista mansioni compatibili con la sua professionalità, nonché a risarcire il danno nella misura mensile corrispondente al 20% della retribuzione globale di fatto percepita oltre ad interessi, rivalutazioni del dovuto al saldo e 4.100 euro di spese legali;

malgrado queste sentenze, di fatto, dal 2012 il dott. Infante non ha svolto attività confacenti la sua qualifica e professionalità, peraltro dopo 2 anni di fermo totale;

sulla base di quanto premesso, il giornalista è stato costretto a promuovere una terza azione giudiziaria chiedendo l'esecuzione delle sentenze precedenti e un risarcimento danni che ammonterebbe a 500 mila euro;

da notizie in possesso dell'interrogante, in tutta questa vicenda la Rai ha subito una ingente perdita economica, considerato che, in qualità di capo redattore, il giornalista percepiva una retribuzione lorda annua di circa 140 mila euro e che, moltiplicata per 4 annualità, ammonta a 560 mila euro. Se a questi si aggiungono il costo delle spese legali e dei risarcimenti fin qui pagati vi sarebbero ulteriori esborsi per circa 100 mila euro. Inoltre, a ciò va sommato, il costo che la Rai ha dovuto sostenere per contrattualizzare un conduttore esterno in grado di svolgere l'attività del dott. Infante, quantificabile in circa 200 mila euro all'anno,

totalizzando così, per l'intera vicenda, un aggravio economico per le casse dello Stato di circa 1 milione e 460 mila euro;

a giudizio dell'interrogante, in un periodo di grave e perdurante congiuntura economica e di *spending review*, è paradossale che sia ingiustamente demansionato un capo redattore della televisione pubblica e al suo posto venga inserita una figura esterna. Non è concepibile, altresì, che vengano richiesti sforzi e sacrifici ai cittadini, anche per il pagamento del Canone televisivo, e non si miri ad evitare lo spreco e lo sperperio di denaro pubblico, assumendo personale non presente nell'organico della Rai,

si chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede vittima da una parte l'allora capo redattore di Rai due –dott. Milo Infante– e, dall'altra, l'azienda televisiva che è costretta al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo;

se non ritenga irragionevole la vicenda citata in premessa;

se sia a conoscenza di chi ha sancito il demansionamento del predetto giornalista, arrecando un ingente danno economico e di immagine alla televisione di Stato e se non ritenga che a questi debbano essere comminate sanzioni esemplari;

quali azioni intenda adottare per scongiurare che una terza causa giunga a termine, con ulteriori gravosi esborsi per la Rai, nonché per attuare le precedenti sentenze –passate in giudicato– restituendo al dott. Infante un ruolo consono alla sua qualifica.

(454/2203)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Il 23 maggio 2016, presso la sede Rai di Corso Sempione, il nuovo Direttore di Raidue Ilaria Dallatana si è incontrata con Milo Infante, manifestando la volontà della Rete di voltare pagina, mettendo fine alla conflittualità, per instaurare nuovi rapporti improntati alla fiducia reciproca nell'ottica della individuazione di nuovi prodotti che possano essere realizzati da Raidue, in linea con la mission affidatale, con la partecipazione di Infante in qualità di autore e conduttore; in tale quadro è stato proposto a Milo Infante di fornire una propria valutazione sulla possibile realizzazione di un programma di seconda serata da affidare ad Infante stesso.

Il conduttore, pur dicendosi disponibile alla collaborazione con la nuova direzione di Rete, ha lasciato la riunione confermando la sua indisponibilità/impossibilità a mettere fine al contenzioso.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, il direttore, Rossella ORLANDI, l'assistente di direzione del direttore dell'Agenzia, Luisa GIORDANO, il direttore centrale gestione tributi, Paolo SAVINI, il direttore centrale amministrazione pianificazione e controllo, Giuseppe TELESCA, e Chiara CIRANDA, dell'ufficio stampa e manifestazioni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-Fare!) e il deputato Paolo PETRINI (PD).

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

indi della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI E SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi propone di invertire l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, nel senso di procedere dapprima alla deliberazione dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori e successivamente all'audizione prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

La Commissione concorda.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori
(Deliberazione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 15 marzo 2016, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato

e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi all. 1*).

Considerata l'ampiezza e la complessità della materia oggetto dell'indagine conoscitiva testè deliberata, ritiene che la Commissione possa approfondire in tale ambito anche la situazione e la tutela della salute psico-fisica dei minori disabili.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione di rappresentanti dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (U.F.A.I.)

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno. Avverte quindi che per l'Unione Famiglie Adottive Italiane (UFAI), è presente la Presidente, Elena Cianflone.

Elena CIANFLONE, *Presidente dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (UFAI)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*).

Elena CIANFLONE, *Presidente dell'Unione Famiglie Adottive Italiane (UFAI)*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,55.

ALLEGATO 1

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DEI MINORI

PROGRAMMA

Il tema del diritto alla salute dei minori e della sua tutela ha un grande rilievo sociale: infatti, un sano sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti deve ritenersi un obiettivo prioritario nell'ambito delle politiche per l'infanzia, in quanto evita l'emergere di tutta una serie di patologie connesse al suo mancato raggiungimento.

Garantire al bambino e all'adolescente una crescita sana e armoniosa all'interno della propria famiglia e della comunità sociale costituisce, da un lato, un fondamentale fattore di civiltà e di crescita di ogni Paese e, dall'altro, riduce la necessità di porre in essere interventi di sostegno e riparatori a situazioni di grave rischio legate al disagio psicofisico, che hanno peraltro un elevato costo sociale.

Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha quindi ritenuto di deliberare una indagine sul tema in oggetto, volta ad analizzare tutti gli aspetti relativi alla salute psicofisica dei minori, approfondendo in particolare tutte le situazioni di grave rischio per una sana crescita psicofisica, come quelle legate al disagio mentale, al corretto sviluppo della sfera fisica e sessuale, alle malattie alimentari, alla ludopatia.

La salute mentale costituisce parte integrante della salute e del benessere generale ed i primi anni di vita sono cruciali per la sua promozione e la prevenzione dei relativi disturbi. Sembrerebbe infatti – secondo dati del Ministero della salute – che la metà delle patologie psichiatriche dell'adulto iniziano prima dei 14 anni d'età. Nel nostro Paese, il numero di adolescenti in condizioni di disagio psicologico, che potenzialmente può sfociare in disturbo vero e proprio, rappresentano il 7/8 per cento circa della popolazione giovanile. Le cause di tali disturbi possono anche essere legate all'abuso di alcolici e/o di sostanze di vario tipo, relativamente alle quali emerge che si è abbassata di molto l'età in cui i ragazzi iniziano a farne uso.

Le patologie psichiatriche in età evolutiva determinano, quindi, un bisogno di salute emergente, per il quale è necessario instaurare azioni di prevenzione, di diagnosi e presa in carico precoce.

Ulteriore aspetto che la Commissione intende approfondire è quello legato alla sfera della sessualità dei giovanissimi: in tale contesto appare fondamentale, da un lato, l'educazione all'affettività e ai sentimenti, e,

dall'altro, l'educazione a pratiche sessuali corrette sotto il profilo delle precauzioni da adottare. Sembrerebbe infatti in forte aumento tra i giovanissimi la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.

Per quanto riguarda il corretto sviluppo della sfera fisica, si vogliono approfondire tutte le patologie legate ai disturbi alimentari, quali ad esempio l'anoressia e la bulimia, spesso causate da motivi di disagio esistenziale, tipici dell'età adolescenziale.

Si intende altresì analizzare il fenomeno della errata alimentazione che si sostanzia nei due casi limite dell'obesità, da un lato e della malnutrizione, dall'altro.

L'obiettivo che si pone la Commissione è quello di individuare adeguate politiche atte a promuovere il benessere fisico e mentale dei bambini e degli adolescenti al fine di farne degli adulti sani, consapevoli ed autonomi. La finalità dell'indagine si inquadra quindi nell'ambito delle competenze attribuite alla Commissione dalla legge istitutiva che attribuisce alla stessa funzioni di indirizzo e di controllo – tra le altre – anche sulla concreta attuazione «della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva».

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audizioni:

- Presidente del Consiglio – Dipartimento delle politiche per la famiglia;
- Ministro della salute;
- Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
- Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- esperti in pediatria, psichiatria infantile e nutrizionisti dell'età evolutiva;
- rappresentanti di regioni ed enti locali;
- rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- rappresentanti di enti e associazioni attivi nel campo della tutela del diritto alla salute dell'infanzia e dell'adolescenza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 8 giugno 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,05 alle ore 8,10.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stata trasmessa alla Commissione la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 43, comma 5-*quater*, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in ordine al decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

Si tratta della relazione con cui il Ministro indica le ragioni per le quali, nell'adozione del decreto, non si è conformato ai pareri parlamentari.

AUDIZIONI

Audizione del professor Ernesto Longobardi sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roger DE MENECH (PD) e Daniele MARANTELLI (PD), la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Longobardi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 8 giugno 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- sottoporre alle Presidenze di Camera e Senato la possibilità di realizzare una mostra e un convegno dedicati al contributo di Aldo Moro alla Costituente in occasione del primo centenario della nascita dello statista;
- incaricare il dottor Donadio, il tenente colonnello Giraud e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
- incaricare la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire presso il Tribunale di Roma gli atti del Procedimento penale n. 18069/84 per quanto di interesse dell'inchiesta;
- incaricare il dottor Allegrini di compiere una verifica sulla presenza di materiale di interesse in alcuni fondi archivistici.

Comunica inoltre che:

- il 26 maggio 2016 il dottor Donadio ha depositato due proposte istruttorie, di libera consultazione, relative, rispettivamente, all'identificazione dei veicoli di polizia presenti in Via Fani e all'abbandono delle auto dei brigatisti in Licinio Calvo;
- nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato copia, di libera consultazione, degli indici di atti relativi agli accertamenti svolti in relazione al sequestro Moro conservati agli atti del cosiddetto Processo Moro 1;
- il 30 maggio 2016 la dottoressa Picardi e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Pasquale Viglione;
- il 31 maggio 2016 il tenente colonnello Giraud ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dal generale Carlo Corsetti, e il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Sandra Bonsanti;
- nella stessa data il Sottosegretario Minniti ha trasmesso copia, segreta, di documenti di interesse per l'inchiesta parlamentare;
- nella stessa data è pervenuta una lettera, segreta, del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
- nella stessa data sono state acquisite le risposte, inviate da Giovanni Intrevado, ai quesiti inviati dal Presidente della Commissione, che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico dell'audizione;
- il 1 giugno 2016 il tenente colonnello Giraud ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Silvana Mazzocchi;
- il 6 giugno 2016, il dottor Donadio ha depositato nove proposte istruttorie, riservate, relative rispettivamente a: la distruzione dei nastri delle intercettazioni compiute nel 1979 sulle conversazioni due detenuti dell'Asinara; la prossima audizione di Enrico Correale; le dichiarazioni rese a suo tempo da Gaetano Miceli su Toni Chichiarelli; approfondimenti su una perquisizione compiuta nel luglio 1979; gli esiti dell'esame di Pasquale Viglione; l'acquisizione di documentazione sulla AutoCia srl; la ricostruzione dell'organico di un commissariato, tra il 1977 e il 1979; l'acquisizione dei turni di servizio di una volante nell'estate del 1980; lo svolgimento di una missione;
- il 7 giugno 2016, il direttore del DIS, prefetto Pansa, ha trasmesso un compendio di documentazione, segreta;
- l'8 giugno 2016 il sovrintendente Marratzu ha depositato una nota, riservata, relativa alla documentazione giudiziaria sulla vicenda della rapina alla Brink's Securmark;
- nella stessa data il deputato Grassi ha depositato copia di documentazione relativa alla possibile presenza di terroristi stranieri nelle Marche nel corso del 1978.

La seduta termina alle ore 14,45.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 8 giugno 2016

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 269

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione

Michele NICOLETTI, *presidente*, desidera fornire alla Delegazione alcuni aggiornamenti in merito ai rapporti tra l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la Federazione Russa. Sono stati infatti liberati alcuni prigionieri tra cui la parlamentare ucraina Nadia Savchenko, la quale probabilmente svolgerà un breve intervento nell'Aula di Strasburgo. Anche l'Azerbaijan ha liberato alcuni prigionieri politici, come la giornalista Khadija Ismaylova: si tratta di atti che possono essere interpretati come segnali di distensione. La Russia non è tuttavia l'unico Paese che desta preoccupazione: anche in Turchia non si può ignorare una perdurante guerra civile con i Curdi nella zona del sud-est e vi sono inoltre forti contrasti con esponenti della società civile. L'orientamento del Bureau dell'Assemblea è di formulare un documento che esprima la preoccupazione per la perdurante assenza dai lavori della Delegazione russa: tale atto è da intendersi come un segnale di apertura dell'Assemblea parlamentare verso un Paese, la Russia, che spesso ha avvertito nei suoi confronti un regime di «doppio standard».

Quanto all'ordine del giorno della Sessione, invita i colleghi ad iscriversi in modo sollecito nei vari dibattiti, ove è centrale il tema dei rifugiati in Grecia. E' prevista peraltro la presenza del Primo Ministro greco Tsipras, che dovrebbe svolgere un intervento nella seduta di mercoledì 22 giugno. Ricorda la recente visita di una Sottocommissione ad hoc ad Atene e Lesbo per constatare la situazione in loco, divenuta molto difficile dopo l'accordo tra l'Unione europea e la Turchia. Dopo la chiusura delle frontiere, la Grecia non è più un corridoio di passaggio, ma deve gestire in

prima persona i migranti, che sono trattenuti negli *Hotspot*, anche se aventi diritto all'asilo. La Grecia, inoltre, non gestisce gli aiuti finanziari, che sono amministrati direttamente dalle istituzioni internazionali e dalle ONG presenti sul territorio. Ricorda che esiste un protocollo di collaborazione bilaterale tra la Camera dei deputati e il Parlamento greco nel quale, tra l'altro, si prevedono incontri tra Delegazioni parlamentari presso le Organizzazioni internazionali. E' stato incaricato dalla Presidente della Camera di coordinare tale protocollo e in tale veste ha incontrato il responsabile del Parlamento greco, avviando così un dialogo che dovrà essere approfondito e valorizzato.

Comunica inoltre che è stato nominato un nuovo Rappresentante permanente italiano che sostituirà l'attuale ambasciatore. Si tratta di una persona di grande esperienza nel settore multilaterale che indubbiamente proseguirà l'ottimo lavoro già svolto.

Rileva poi l'importanza che potrebbe assumere l'organizzazione di un Summit di Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. Si tratterebbe infatti di un Vertice straordinario ed i tempi sembrerebbero maturi per promuoverlo, stanti le grandi sfide emergenti in Europa. Fino ad oggi ce ne sono stati soltanto tre. Comunica di aver scritto a tutti i Capi delle delegazioni nazionali e ai Presidenti dei Gruppi politici affinché esprimano le loro riflessioni al riguardo. Sarebbe opportuno che anche la Delegazione italiana formulasse le proprie.

Quanto alle iniziative promosse dalla Delegazione ricorda il recente svolgimento di un Seminario sulla responsabilità parlamentare e sul ruolo del Parlamento nell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, organizzato d'intesa con le Commissioni Giuridica e Regolamento del Consiglio d'Europa.

Intende poi organizzare una iniziativa il prossimo 25 novembre, giornata dedicata alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, per continuare l'azione di sensibilizzazione per una sempre più ampia applicazione della Convenzione di Istanbul.

La deputata Maria Edera SPADONI (*M5S*) nel ricordare un recente incontro con svoltosi nell'ambito della Sottocommissione sull'uguaglianza di genere, di cui è Presidente, riferisce che la Germania, firmataria della Convenzione di Istanbul, dovrebbe ratificarla nei prossimi mesi. Si riserva, comunque, di svolgere una riflessione relativamente alla organizzazione della giornata del 25 novembre, che comunque dovrebbe vedere la partecipazione del membro italiano del GREVIO.

Condivide la preoccupazione per l'assenza della Delegazione russa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed è favorevole ad inviare un segnale distensivo. Quanto al Summit, considera ancora prematura una discussione sui temi da proporre. Chiede infine di avere il resoconto della missione svolta in Grecia dalla Sottocommissione ad hoc.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) comunica di aver partecipato ad una riunione a Strasburgo con le organizzazioni rappresentanti i Rom e Camminanti, che è stata di grandissimo interesse.

La deputata Eleonora CIMBRO (*PD*) dichiara di aver partecipato alla riunione della Commissione Sociale a Parigi ove non si è più parlato del tema della maternità surrogata. A tale riguardo, tuttavia, essendo il rapporto sul tema in essere per due anni, ha chiesto un chiarimento sulla procedura che verrà seguita. Dichiara infine il proprio interesse a partecipare al monitoraggio elettorale in Marocco.

Il senatore Luis ORELLANA (*Misto*) ritiene positiva l'idea di promuovere un Summit, visto che in molti Paesi si stanno verificando situazioni di deficit democratico. Osserva poi che spesso le Convenzioni vengono firmate ma non ratificate: personalmente ha presentato una proposta di legge per ratificare la Convenzione sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005, che auspica possa essere calendarizzata nei prossimi giorni.

Non comprende invece per le quali non si sta procedendo alla ratifica del Protocollo n. 12 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il senatore Sergio DIVINA (*LN-Aut*), osserva che in seno ad una istituzione democratica come il Consiglio d'Europa dovrebbe essere garantita pari dignità ai parlamentari non iscritti ad alcun gruppo politico, mentre invece è evidente una disparità di trattamento sia nell'assegnazione dei rapporti che nella partecipazione ai monitoraggi elettorali.

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva che la questione posta dal senatore Divina è delicata e seria ed è stata sollevata anche da alcuni deputati scozzesi. Si impegna pertanto ad approfondirla. Concorda pienamente con il senatore Orellana in merito alla necessità che il Parlamento monitori la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni internazionali. Ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 16.

